



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2011
COM(2011) 452 definitivo

2011/0202 (COD)

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

PARTE III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 949 definitivo}
{SEC(2011) 950 definitivo}

Titolo III

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo

Capo 1

Principi generali di disciplina dell'uso dei diversi metodi

Articolo 301

Permesso e notifica

1. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti soddisfano i criteri di cui all'articolo 309, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 73 e 83 della direttiva [inserted by OP]. Prima di utilizzare il metodo standardizzato, gli enti ne informano le autorità competenti.

Le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le aree di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale", purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 308, paragrafo 2, e all'articolo 309.

2. Le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare i metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione del rischio operativo, quando sono rispettati tutti i requisiti qualitativi e quantitativi fissati rispettivamente agli articoli 310 e 311 e quando gli enti soddisfano i requisiti generali di gestione del rischio di cui agli articoli 73 e 83 della direttiva [inserted by OP] e al titolo VII, capo 3, sezione 2, della stessa direttiva.

Quando intendono effettuare estensioni o introdurre modifiche rilevanti ai predetti metodi avanzati di misurazione, gli enti presentano domanda di permesso alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti concedono il permesso solo se gli enti continuano a rispettare i requisiti di cui al primo comma anche dopo le estensioni e le modifiche.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare i metodi avanzati di misurazione;
 - (b) le condizioni per valutare il carattere rilevante delle estensioni e delle modifiche ai metodi avanzati di misurazione.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 302
Ritorno all'uso di metodi meno sofisticati

1. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato non tornano a utilizzare il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione non tornano a utilizzare il metodo standardizzato o il metodo base, tranne nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.
3. Gli enti possono tornare a utilizzare un metodo meno sofisticato per il rischio operativo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha dimostrato con piena soddisfazione dell'autorità competente che l'uso di un metodo meno sofisticato non viene proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo che l'ente deve soddisfare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio operativo;
 - b) l'ente ha ricevuto il previo permesso dell'autorità competente.

Articolo 303
Uso combinato di diversi metodi

1. Previo permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare una combinazione di metodi. Le autorità competenti concedono il permesso se sono rispettati i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove applicabili.
2. Gli enti possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la combinazione di metodi utilizzata dall'ente coglie tutti i rischi operativi e le autorità competenti approvano la metodologia utilizzata dall'ente per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;
 - (b) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 309 e i requisiti di cui agli articoli 310 e 311 per la parte di attività coperta rispettivamente dal metodo standardizzato e dai metodi avanzati di misurazione.
3. Per gli enti che intendono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato le autorità competenti possono imporre, caso per caso, le seguenti condizioni aggiuntive per la concessione del permesso:
 - (a) alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione tale metodo è in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente;

- (b) l'ente si impegna ad applicare il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario presentato alle autorità competenti e da esse approvato.
4. Un ente può chiedere il permesso dell'autorità competente a utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività che potrebbero richiedere un periodo transitorio per l'applicazione del metodo standardizzato.
- L'autorità competente concede il permesso solo se l'ente si è impegnato ad applicare il metodo standardizzato secondo un calendario presentato all'autorità competente e da essa approvato.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- (a) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti valutano la metodologia di cui al paragrafo 2, lettera a);
- (b) le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti decidono se imporre le condizioni aggiuntive di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2

Metodo base

Articolo 304

Requisito in materia di fondi propri

Nell'ambito del metodo base, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media triennale dell'indicatore rilevante definito all'articolo 305.

Gli enti calcolano la media triennale dell'indicatore rilevante sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Qualora da una delle osservazioni risulti che l'indicatore rilevante è negativo o nullo, gli enti non tengono conto di questo dato nel calcolo della media triennale. Gli enti calcolano la media triennale come la somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

Articolo 305
Indicatore rilevante

1. Per gli enti che applicano i principi contabili stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE, sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti di cui all'articolo 27 di detta direttiva, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1 del presente paragrafo. Gli enti includono ciascun elemento nella somma con il suo segno positivo o negativo.

Tabella 1
1 Interessi e proventi assimilati
2 Interessi e oneri assimilati
3 Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
4 Proventi per commissioni/provvigioni
5 Oneri per commissioni/provvigioni
6 Profitto (perdita) da operazioni finanziarie
7 Altri proventi di gestione

Gli enti correggono i predetti elementi tenendo conto dei seguenti requisiti:

- (a) gli enti calcolano l'indicatore rilevante al lordo di accantonamenti e di spese operative. Gli enti includono nelle spese operative le provvigioni versate per i servizi forniti in *outsourcing* da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente. Gli enti possono utilizzare le spese per i servizi forniti in *outsourcing* da terzi per ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi del presente regolamento o di disposizioni equivalenti;
- (b) gli enti non utilizzano i seguenti elementi nel calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i) profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,
 - ii) i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,
 - iii) i proventi derivanti da assicurazioni;
- (c) quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, gli enti possono includere tale rivalutazione. Quando gli enti applicano l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE, essi includono la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite.

2. Gli enti che applicano principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui al presente articolo.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 3

Metodo standardizzato

Articolo 306

Requisiti in materia di fondi propri

1. In base al metodo standardizzato, gli enti suddividono le loro attività nelle aree di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4 e conformemente ai principi fissati all'articolo 307.
2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo come la media triennale della somma dei requisiti annuali in materia di fondi propri per tutte le aree di attività di cui alla tabella 2 del paragrafo 4. Il requisito annuale in materia di fondi propri per ogni area di attività è pari al prodotto del corrispondente fattore beta riportato nella tabella e della parte dell'indicatore rilevante classificata nell'area di attività corrente.
3. Per ogni anno, gli enti possono compensare senza limiti i requisiti negativi in materia di fondi propri (dovuti alla parte negativa dell'indicatore rilevante dell'area di attività) con i requisiti positivi in altre aree di attività. Tuttavia, qualora i requisiti aggregati in materia di fondi propri di tutte le aree di attività in un determinato anno siano negativi, per quell'anno l'ente immette al numeratore il valore zero.
4. Gli enti calcolano la media triennale della somma di cui al paragrafo 2 sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali.

Tabella 2		
Area di attività	Elenco di attività	Percentuale (fattore beta)
Servizi finanziari per l'impresa (<i>Corporate finance</i>)	Assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile	18%

	Servizi connessi con l'assunzione a fermo Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari	
Negoziazioni e vendite (<i>Trading and sales</i>)	Negoziazione per conto proprio Servizi di intermediazione finanziaria del tipo <i>money broking</i> Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	18%
Intermediazione al dettaglio (<i>Retail brokerage</i>) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)	Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile	12%
Servizi bancari a carattere commerciale (<i>Commercial banking</i>)	Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma	15%

Servizi bancari al dettaglio (<i>Retail banking</i>) (Attività con singole persone fisiche o con imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)	Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma	12%
Pagamenti e regolamenti (<i>Payment and settlement</i>)	Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento	18%
Gestioni fiduciarie (<i>Agency services</i>)	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali	15%
Gestioni patrimoniali (<i>Asset management</i>)	Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali (<i>asset management</i>)	12%

Articolo 307

Principi per la classificazione delle aree di attività

1. Gli enti elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle aree di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato di cui all'articolo 306. Essi rivedono e adattano i criteri e le politiche, se del caso, in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.
2. Gli enti applicano i seguenti principi per la classificazione delle aree di attività:
 - (a) gli enti classificano tutte le attività nelle aree di attività in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;
 - (b) gli enti provvedono ad allocare all'area di attività cui si riferisce ogni attività che non può essere facilmente attribuita ad un'area nello schema, ma che rappresenta un'attività ausiliaria di un'attività ivi compresa; qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di un'area di attività, gli enti utilizzano un criterio oggettivo di classificazione;
 - (c) qualora un'attività non possa essere attribuita ad una specifica area di attività, gli enti la imputano all'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle attività ausiliarie di detta attività;

- (d) gli enti possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie aree di attività. I costi prodotti in un'area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono;
 - (e) la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo è coerente con le categorie impiegate dagli enti per il rischio di credito e per il rischio di mercato;
 - (f) l'alta dirigenza è responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo dell'organo di gestione dell'ente;
 - (g) gli enti sottopongono il processo di classificazione delle aree di attività a revisione indipendente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle aree di attività di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 308

Metodo standardizzato alternativo

1. Nel quadro del metodo standardizzato alternativo, per le aree di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" gli enti applicano quanto segue:
 - (a) l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari all'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi moltiplicato per 0,035;
 - (b) i crediti e gli anticipi sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area "servizi bancari a carattere commerciale", gli enti includono nell'ammontare nominale dei crediti e degli anticipi anche i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.
2. Per ottenere il permesso di utilizzare il metodo standardizzato alternativo, gli enti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) i servizi bancari al dettaglio (*retail banking*) o i servizi bancari a carattere commerciale (*commercial banking*) costituiscono almeno il 90% del loro reddito;
 - (b) una quota significativa dei loro servizi bancari al dettaglio o dei loro servizi bancari a carattere commerciale include prestiti associati ad un'elevata probabilità di inadempimento;
 - (c) il metodo standardizzato alternativo fornisce una base appropriata per il calcolo dei loro requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 309

Criteri per il metodo standardizzato

I criteri di cui all'articolo 301, paragrafo 1, primo comma, sono i seguenti:

- (a) gli enti dispongono di un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Essi rilevano le loro esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema è soggetto a revisioni periodiche indipendenti;
- (b) il sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente;
- (c) gli enti dispongono di un sistema di comunicazione verso l'alta dirigenza che fornisce segnalazioni sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente. Gli enti si dotano di procedure per intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

Capo 4

Metodi avanzati di misurazione

SEZIONE 1

CRITERI DI IDONEITÀ

Articolo 310

Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi di cui all'articolo 301, paragrafo 2, sono i seguenti:

- (a) il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente deve essere strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio;
- (b) l'ente dispone di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo;
- (c) l'ente si dota di strumenti di segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate e di procedure per intraprendere appropriate azioni correttive;

- (d) il sistema di gestione del rischio dell'ente è ben documentato. L'ente pone in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevede direttive per il trattamento dei casi di difformità;
- (e) l'ente sottopone i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di misurazione a revisioni periodiche effettuate da revisori interni o esterni;
- (f) i processi interni di validazione operano in maniera corretta ed effettiva;
- (g) l'accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio dell'ente siano trasparenti e accessibili.

Articolo 311
Requisiti quantitativi

1. I requisiti quantitativi di cui all'articolo 301, paragrafo 2, includono i requisiti relativi al processo, ai dati interni, ai dati esterni, all'analisi di scenario, al contesto operativo e ai fattori di controllo interno di cui rispettivamente ai paragrafi da 2 a 6.
2. I requisiti relativi al processo sono i seguenti:
 - (a) gli enti calcolano il proprio requisito in materia di fondi propri come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che le perdite attese non siano adeguatamente stimate nelle prassi operative interne. L'approccio di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita a elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9% su un periodo di un anno;
 - (b) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente comprende l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato ai paragrafi da 3 a 6. L'ente è dotato di un approccio ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo;
 - (c) il sistema di misurazione del rischio dell'ente coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda della distribuzione stimata delle perdite;
 - (d) gli enti possono prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo soltanto se i loro sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza e tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. Gli enti validano le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative;
 - (e) il sistema di misurazione del rischio dell'ente è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre disposizioni del presente regolamento.

3. I requisiti relativi ai dati interni sono i seguenti:

- (a) gli enti basano le misurazioni interne del rischio operativo su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, esso può utilizzare un periodo di osservazione di tre anni;
- (b) gli enti sono in grado di classificare i propri dati storici sulle perdite in funzione delle pertinenti aree di attività definite all'articolo 306 e delle tipologie di eventi definite all'articolo 313, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. In circostanze eccezionali l'ente può attribuire gli eventi di perdita che interessano l'intero ente ad un'area di attività aggiuntiva "elementi d'impresa". Gli enti si dotano di criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Gli enti registrano nella banca dati sul rischio operativo e rilevano separatamente le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e che gli enti hanno storicamente incluso nella banca dati interna relativa al rischio di credito. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché gli enti continuano a trattarle come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri. Gli enti includono le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo;
- (c) i dati interni sulle perdite dell'ente sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti sono in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o di esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Gli enti definiscono adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni;
- (d) oltre ai dati sugli importi della perdita lorda, gli enti raccolgono informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita;
- (e) gli enti si dotano di criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento di perdita verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più aree di attività, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;
- (f) gli enti dispongono di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni o altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

4. I requisiti di idoneità relativi ai dati esterni sono i seguenti:

- (a) il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente utilizza dati esterni pertinenti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente sia esposto a perdite a impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione;

- (b) gli enti rivedono regolarmente le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni, le documentano e le assoggettano a periodica revisione indipendente.
5. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni vengono nel tempo validate e rivedute dall'ente in base al confronto con le perdite effettivamente subite.
6. I requisiti di idoneità relativi al contesto operativo e ai fattori di controllo interno sono i seguenti:
- (a) una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto operativo e dei fattori di controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso;
 - (b) l'ente giustifica la scelta di ciascun fattore tenendo conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di attività interessate;
 - (c) l'ente è in grado di dimostrare alle autorità competenti la sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema di misurazione del rischio dell'ente individua anche potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;
 - (d) l'ente documenta il proprio sistema di misurazione del rischio e lo sottopone a revisione indipendente all'interno dell'ente e da parte delle autorità competenti. Nel tempo gli enti validano e rivedono il processo e i risultati mediante il confronto con le perdite interne effettivamente subite e dati esterni pertinenti.
7. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- (a) le condizioni per valutare se un sistema è solido e attuato con correttezza, ai fini del paragrafo 2, lettera d);
 - (b) le circostanze eccezionali in cui un ente può attribuire eventi di perdita ad un'area di attività aggiuntiva, secondo quanto previsto al paragrafo 3, lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 312

Effetto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio

1. Le autorità competenti consentono agli enti di riconoscere l'effetto delle assicurazioni, previo il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove gli enti possano dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.
2. L'assicuratore è autorizzato a esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di un'ECAI idonea che l'ABE ha deciso di associare alla classe di merito di credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti in virtù del capo 2.
3. L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente adotta scarti di garanzia appropriati rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto uno scarto di garanzia pari al 100%;
 - (b) la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;
 - (c) la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente fallito, che precludano al commissario straordinario o al liquidatore dell'ente di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente. Tuttavia, la polizza assicurativa può escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
 - (d) il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;
 - (e) l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita ad un terzo indipendente che soddisfi i criteri di idoneità fissati al paragrafo 2;
 - (f) lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.
4. La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o scarti di garanzia sull'ammontare della polizza in questione, tutti i seguenti elementi:
 - (a) nel caso in cui la durata residua della polizza assicurativa sia inferiore ad un anno:
 - i) la durata residua della polizza assicurativa;

- ii) le condizioni di cancellazione della polizza;
 - (b) il grado di incertezza associato ai rimborsi nonché i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.
5. La riduzione dei requisiti in materia di fondi propri derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20% del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

Articolo 313
Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 311, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:

Tabella 3	
Categoria di eventi	Definizione
Frode interna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie – in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie
Clientela, prodotti e prassi professionali	Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto
Danni a beni materiali	Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori

Titolo IV

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 314

Riduzioni per i requisiti su base consolidata

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 previo permesso delle autorità competenti, che potranno concederlo solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - (a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
 - (b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti è tale da garantire la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - (a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
 - (b) dette imprese soddisfano, su base individuale, requisiti in materia di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
 - (c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

Capo 2

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI SPECIFICI

Articolo 315

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione

Il requisito dell'ente in materia di fondi propri per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.

Articolo 316

Compensazione

1. Il valore assoluto della differenza (positiva) tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti *financial futures*, contratti a premio, *warrants* e *warrants* coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 317 a 319. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 325.
2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito in materia di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti in materia di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta utilizzata dall'ente per la reportistica, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Articolo 317

Contratti standardizzati a termine (future) e contratti differenziali a termine (forward) sui tassi di interesse

1. I contratti standardizzati a termine (contratti *futures*) sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una

posizione lunga su contratti *futures* sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto *future* e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto *future* in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 325, per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 325, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

2. Per "posizione lunga" ai fini del presente articolo si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per "posizione corta" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

Articolo 318 *Contratti a premio e warrants*

1. Contratti a premio e *warrants* su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, *financial futures*, *swaps* e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato, laddove pertinente, è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, previo permesso delle competenti autorità laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello appropriato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di cambiamento del valore del contratto a premio o del *warrant* rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante.
2. Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio e *warrants*.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 319

Swaps

Ai fini del rischio di tasso di interesse gli *swaps* sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno *swap* sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello *swap*.

Articolo 320

Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati

1. Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 317 a 319 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previo permesso delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Il permesso viene concesso se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità viene valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 328. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito.
2. Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 317 a 319 che soddisfino le seguenti condizioni minime:
 - (a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;
 - (b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;
 - (c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:
 - i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;
 - ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;
 - iii) termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

Articolo 321

Derivati su crediti

1. Nel calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito (il "venditore della protezione"), salvo disposizioni contrarie, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la

prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei *total return swaps*, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

- (a) un *total return swap* dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;
- (b) un *credit default swap* non dà origine ad una posizione per il rischio generale. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;
- (c) una *single name credit linked note* dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della *note*. Allorché la *note* abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della *note*;
- (d) oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una *multiple name credit linked note* che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata.

Allorché la *multiple name credit linked note* abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della *note*;

- (e) un derivato di credito *first-asset-to-default* dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Un derivato di credito *second-asset-to-default* dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito in materia di fondi propri più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito in materia di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

Laddove un derivato su crediti *nth-to-default* ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.

2. Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il "compratore della protezione"), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una *credit linked note* (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri per il "compratore della protezione", viene utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale meno eventuali variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione *call* abbinata ad uno *step-up*, detto momento è trattato come la scadenza della protezione.

Articolo 322

Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito

L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito in materia di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.

SEZIONE 2

STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 323

Posizioni nette in strumenti di debito

Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito in materia di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.

SOTTOSEZIONE 1

RISCHI SPECIFICI

Articolo 324

Massimale del requisito in materia di fondi propri per una posizione netta

L'ente può fissare un massimale per il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di inadempimento. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di inadempimento.

Articolo 325

Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

1. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 316, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico.

<i>Tabella 1</i>	
Categorie	Requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% per il rischio di credito.	0%
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20% o al 50% per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 6.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100% per il rischio di credito.	8,00%

Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150% per il rischio di credito.	12,00%
---	--------

2. Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato.
3. Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10% conformemente all'articolo 124, paragrafo 3, come metà del requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1.
4. Altri elementi qualificati sono:
 - (a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione di una classe di merito di credito pari almeno a *investment grade* nel processo di classificazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito;
 - (b) le posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla lettera a), nel quadro del metodo IRB;
 - (c) le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;
 - ii) la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);
 - iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;
 - (d) le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);
 - (e) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva [reference to be inserted by OP].

Gli enti che si avvalgono delle lettere c) o d) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.

Articolo 326

Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera come segue le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 316, paragrafo 1:
 - (a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente al capo 5;
 - (b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% della ponderazione del rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al capo 5.
2. Il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 257 può essere utilizzato quando l'ente può presentare stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come input del metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente al capo 2, sezione 3.

Gli enti diversi dagli enti cedenti che potrebbero applicare detto metodo per la stessa posizione inerente a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione possono utilizzarlo unicamente previo permesso delle autorità competenti, che lo concedono se l'ente soddisfa le condizioni di cui alla frase precedente.

In alternativa le stime della PD e della LGD come input nel metodo della formula di vigilanza possono essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo per il calcolo del requisito per il rischio incrementale (metodo IRC) dell'ente cui è stato concesso il permesso di usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. L'alternativa può essere utilizzata solo previo permesso delle autorità competenti, che viene concesso se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo basato sui rating interni di cui al capo 2, sezione 3.

L'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 396, si applica l'8% del fattore di ponderazione del rischio complessivo.
4. L'ente computa le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico.

5. In deroga al paragrafo 4, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate e le sue posizioni nette corte ponderate. La maggiore tra le due somme risultanti costituisce il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tuttavia, l'ente comunica trimestralmente all'autorità competente dello Stato membro di origine la somma totale delle sue posizioni nette lunghe ponderate e delle sue posizioni nette corte ponderate, suddivise per tipo di attività sottostanti.

Articolo 327

Requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di correlation trading

1. Il portafoglio di *correlation trading* (strategia di negoziazione in base alle correlazioni) consiste in posizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti *nth-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:
- (a) le posizioni non sono né posizioni inerenti a ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni inerenti a cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
 - (b) tutti gli strumenti di riferimento sono uno dei due strumenti seguenti:
 - i) strumenti *single-name*, compresi i derivati su crediti *single-name*, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
 - ii) indici solitamente negoziati sulla base di tali entità di riferimento.

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "*bid and offer*" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

2. Le posizioni che si riferiscono ai casi seguenti non fanno parte del portafoglio di *correlation trading*:
- (a) un sottostante che può essere assegnato alla classe di esposizione "crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio" o alla classe di esposizione "crediti o crediti potenziali garantiti da ipoteche sui beni immobili" nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito esterno al portafoglio di negoziazione dell'ente;
 - (b) un credito su una società veicolo.
3. Un ente può includere nel portafoglio di *correlation trading* posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti *nth-to-default*, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al paragrafo 1, ultimo comma, per tale strumento o i relativi sottostanti.

4. Un ente stabilisce come requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di *correlation trading* il maggiore dei seguenti importi:
- (a) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di *correlation trading*;
 - (b) il requisito totale in materia di fondi propri per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni corte nette del portafoglio di *correlation trading*.

SOTTOSEZIONE 2

RISCHI GENERALI

Articolo 328

Calcolo del rischio generale in funzione della scadenza

1. Per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio generale, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito viene ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.
2. L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3% o più e strumenti con una cedola inferiore al 3%, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.
3. Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.
4. L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata

non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2				
Zona	Fasce di scadenza			
	Cedola del 3% o più	Cedola inferiore al 3%		
Uno	$0 \leq 1$ mesi	$0 \leq 1$ mesi	0,00	—
	$> 1 \leq 3$ mesi	$> 1 \leq 3$ mesi	0,20	1,00
	$> 3 \leq 6$ mesi	$> 3 \leq 6$ mesi	0,40	1,00
	$> 6 \leq 12$ mesi	$> 6 \leq 12$ mesi	0,70	1,00
Due	$> 1 \leq 2$ anni	$> 1,0 \leq 1,9$ anni	1,25	0,90
	$> 2 \leq 3$ anni	$> 1,9 \leq 2,8$ anni	1,75	0,80
	$> 3 \leq 4$ anni	$> 2,8 \leq 3,6$ anni	2,25	0,75
Tre	$> 4 \leq 5$ anni	$> 3,6 \leq 4,3$ anni	2,75	0,75
	$> 5 \leq 7$ anni	$> 4,3 \leq 5,7$ anni	3,25	0,70
	$> 7 \leq 10$ anni	$> 5,7 \leq 7,3$ anni	3,75	0,65
	$> 10 \leq 15$ anni	$> 7,3 \leq 9,3$ anni	4,50	0,60
	$> 15 \leq 20$ anni	$> 9,3 \leq 10,6$ anni	5,25	0,60
	> 20 anni	$> 10,6 \leq 20,0$ anni	6,00	0,60
		$> 12,0 \leq 20,0$ anni	8,00	0,60
		> 20 anni	12,50	0,60

5. L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.
6. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

7. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.
8. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.
9. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:
 - (a) del 10% del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
 - (b) del 40% della posizione ponderata compensata della zona 1;
 - (c) del 30% della posizione ponderata compensata della zona 2;
 - (d) del 30% della posizione ponderata compensata della zona 3;
 - (e) del 40% della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
 - (f) del 150% della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
 - (g) del 100% delle posizioni residue ponderate non compensate.

Articolo 329

Calcolo del rischio generale in funzione della durata finanziaria

1. In luogo del sistema di cui all'articolo 328, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.
2. Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.
3. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:

$$\text{durata finanziaria modificata} = \frac{D}{1 + R}$$

dove:

D = durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^M \frac{t \cdot C_t}{(1+R)^t}}{\sum_{t=1}^M \frac{C_t}{(1+R)^t}}$$

dove:

R = rendimento alla scadenza;

C_t = pagamento in contanti al momento t ;

M = scadenza finale.

Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.

4. L'ente classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata dello strumento stesso.

Tabella 3		
Zona	Durata finanziaria modificata (in anni)	Interesse presunto (variazione in %)
Uno	$> 0 \leq 1,0$	1,0
Due	$> 1,0 \leq 3,6$	0,85
Tre	$> 3,6$	0,7

5. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).
6. L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 328, paragrafi da 5 a 8 per le posizioni ponderate non compensate.

7. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:
- (a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;
 - (b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
 - (c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;
 - (d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

SEZIONE 3

STRUMENTI DI CAPITALE

Articolo 330

Posizioni nette in strumenti di capitale

1. In conformità all'articolo 316, l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.
2. L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 331

Rischio specifico per gli strumenti di capitale

L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8% al fine di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per i rischi specifici.

Articolo 332
Rischio generale degli strumenti di capitale

Il requisito in materia di fondi propri per i rischi generali è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8%.

Articolo 333
Indici azionari

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili uno o più dei trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui ai paragrafi 3 e 4, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.
3. I contratti *futures* su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di contratti a premio relativi a *futures* su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente "contratti *futures* su indici azionari" possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento.
4. Qualora un contratto *future* su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto *future* su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice adeguatamente diversificato.

SEZIONE 4
IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

Articolo 334
Riduzione delle posizioni nette

1. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti in materia di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:

Tabella 4	
giorno lavorativo 0:	100%
giorno lavorativo 1:	90%
giorni lavorativi 2-3:	75%
giorno lavorativo 4:	50%
giorno lavorativo 5:	25%
dopo il giorno lavorativo 5:	0%.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

2. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.

SEZIONE 5

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER I RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE POSIZIONI COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

Articolo 335

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti

1. Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6.
2. Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (*leg*) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento.
3. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:
 - (a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;
 - (b) una posizione lunga per cassa è coperta da un *total rate of return swap* (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello *swap* stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In queste situazioni non va applicato un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.

4. Viene applicata una riduzione dell'80% quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80% del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito in materia di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.
5. All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, viene riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:
- (a) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:
 - i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
 - ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di *cross-default* o *cross-acceleration* giuridicamente opponibili;
 - (b) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio;
 - (c) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.
- Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di aggiungere i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.
6. In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Articolo 336

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default"

Nel caso dei derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default", si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 335:

- (a) quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può

compensare il rischio specifico per l'entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 325;

- (b) qualora sia l'n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, il compratore della protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per inadempimenti da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui sopra per i derivati su crediti di tipo *first-to-default* con le opportune modifiche per i prodotti di tipo *nth-to-default*.

SEZIONE 6

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER GLI OIC

Articolo 337

Requisiti in materia di fondi propri per gli OIC

1. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, del 32%. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342 o dell'articolo 356, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 342, quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia specifico che generale, e per il rischio di cambio del 40%.
2. Salvo disposto diversamente nell'articolo 339, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

Articolo 338

Criteri generali per gli OIC

Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 339, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:
- i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;
 - ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
 - iii) nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;
 - iv) nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;
- (b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di segnalazione;

- (c) le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;
- (d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;
- (e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.
- (f) l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza ai sensi della direttiva (OICVM) o di normativa equivalente.

Articolo 339
Metodi specifici per gli OIC

1. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.
2. Gli enti possono calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
 - (b) è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per "correlazione" si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.
3. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito in materia di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generale che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

- (b) gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico e generale, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;
 - (c) se il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione, sia generale che specifico, ottenuto in base al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 337, paragrafo 1, il requisito in materia di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.
4. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:
- (a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
 - (b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

Capo 3

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio

Articolo 340

De minimis e ponderazione per il rischio di cambio

Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 341, ivi comprese le posizioni in cambi e le posizioni in oro per le quali i requisiti in materia di fondi propri sono calcolati utilizzando il modello interno, rappresenta più del 2% del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta complessiva in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per la reportistica moltiplicata per il coefficiente dell'8%.

Articolo 341

Calcolo della posizione netta complessiva in materia di rischio di cambio

1. La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per la reportistica) e in oro viene calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):
 - (a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

- (b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i *futures* su valuta e oro e il capitale di *swaps* su valuta non inclusi nella posizione a pronti;
- (c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
- (d) l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;
- (e) il valore di mercato di altri contratti a premio.

Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è, se del caso, quello del mercato dell'operazione, o, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, previo permesso delle autorità competenti, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello adeguato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore del contratto a premio o del *warrant* rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato dell'attività sottostante.

L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.

L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

2. Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, possono, previo permesso delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata al permesso apposito delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già detratti nel calcolo dei fondi propri.
3. Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente.
4. Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per la reportistica e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per la reportistica ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.
5. Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a premio, diversi dal rischio delta.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 342 *Rischio di cambio degli OIC*

1. Ai fini dell'articolo 341, per le quote di OIC vengono compute le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.
2. Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:
 - (a) il depositario dell'OIC a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
 - (b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).

La correttezza del calcolo viene confermata da un revisore esterno.

3. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC viene proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Articolo 343 *Valute strettamente correlate*

1. Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori in materia di fondi propri a fronte di posizioni in valute strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4% del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per la reportistica), sia pari ad almeno il 99% dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, ovvero al 95%, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I

fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4% moltiplicato per il valore della posizione compensata.

2. Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito in materia di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Il requisito in materia di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6% del valore di dette posizioni compensate.
5. Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale in conformità all'articolo 341, paragrafo 4.

Capo 4

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci

Articolo 344

Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci

Fatti salvi gli articoli da 345 a 347, gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui agli articoli 348, 349 o 350.

Articolo 345

Operazioni accessorie su merci

3. L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti in materia di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;

- (b) esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);
 - (c) la media dei requisiti in materia di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5% dei fondi propri o 1 milione di euro e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto in materia di fondi propri non supera il 6,5% dei fondi propri dell'ente;
 - (d) l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.

Articolo 346
Posizioni in merci

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per la reportistica.
2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.
3. Ai fini del presente capo, è possibile escludere le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.
4. Ai fini dell'articolo 349, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi *futures*, contratti a premio o *warrants*, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 347, a posizioni nella merce sottostante.
5. Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:
 - a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,
 - b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Articolo 347
Strumenti particolari

1. I *futures* su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.
2. Gli *swaps* su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello *swap* deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all'articolo 348, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli *swaps* su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.
3. I contratti a premio e i *warrants* su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è, se del caso, quello del mercato dell'operazione, previo permesso delle autorità competenti, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso utilizzando un modello adeguato. Il permesso è concesso se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore del contratto a premio o del *warrant* rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.

Nei requisiti in materia di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con i contratti a premio, diversi dal rischio delta.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti in materia di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in contratti a premio.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:
 - a) trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;
 - b) presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.

Articolo 348
Metodo basato sulle fasce di scadenza

1. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.

Tabella 1	
Fasce di scadenza (1)	Tasso di spread (in %) (2)
$0 \leq 1$ mesi	1,50
$> 1 \leq 3$ mesi	1,50
$> 3 \leq 6$ mesi	1,50
$> 6 \leq 12$ mesi	1,50
$> 1 \leq 2$ anni	1,50
$> 2 \leq 3$ anni	1,50
> 3 anni	1,50

2. Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:
- (a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;
 - (b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.
3. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.
4. La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

5. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:
- (a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di *spread* per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;
 - (b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6% (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;
 - (c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.
6. Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al paragrafo 5.

Articolo 349
Metodo semplificato

1. Il requisito in materia di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:
- (a) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
 - (b) il 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.
2. Il requisito complessivo in materia di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti in materia di fondi propri calcolati per ciascuna merce in base al paragrafo 1.

Articolo 350
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Gli enti possono utilizzare i tassi minimi di *spread*, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 348 a condizione che gli enti:

- (a) effettuino operazioni su merci di notevole entità;
- (b) abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;
- (c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.

Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti insieme con la prova del loro impegno per l'attuazione di un modello interno per il calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio di posizione in merci.

Tabella 2				
	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli ("softs")	Altri, compresi i prodotti energetici
Tassi di spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Tassi di riporto %	0,3	0,5	0,6	0,6
Tassi secchi %	8	10	12	15

Capo 5

Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

Sezione 1

Permesso e requisiti in materia di fondi propri

Articolo 351

Rischio specifico e rischio generale

Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generale include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

Articolo 352

Permesso di usare modelli interni

5. Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente il permesso di calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:

- (a) rischio generale degli strumenti di capitale;
 - (b) rischio specifico degli strumenti di capitale;
 - (c) rischio generale degli strumenti di debito;
 - (d) rischio specifico degli strumenti di debito;
 - (e) rischio di cambio;
 - (f) rischio di posizione in merci.
6. Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto il permesso di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti in materia di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. Il permesso delle autorità competenti di usare modelli interni è richiesto per ogni categoria di rischio. Cambiamenti sostanziali nell'uso dei modelli interni, l'estensione dell'uso di modelli interni, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 354, paragrafo 2, richiedono un distinto permesso dall'autorità competente.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- (a) i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;
 - (b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti permettono agli enti di usare modelli interni.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 353

Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni

8. Oltre ai requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali il permesso all'uso di un modello interno non è stato concesso, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito in materia di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):
- a) il valore più elevato tra:
 - i) la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1 (VaR_{t-1});

- ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaR_{avg}) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (mc), secondo l'articolo 355;
 - b) il valore più elevato tra:
 - i) l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 354, paragrafo 2, ($sVaR_{t-1}$) e
 - ii) la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 354, paragrafo 2 nei sessanta giorni operativi precedenti ($sVaR_{avg}$) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 355.
9. Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):
- a) il requisito in materia di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 326 e 327 per il rischio specifico legato a posizioni inerenti a cartolarizzazione e derivati su crediti *nth-o-default* nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di *correlation trading*, conformemente alla sezione 4, e, se applicabile, il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 339, paragrafo 2;
 - b) il valore più elevato tra:
 - i) la misura più recente dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;
 - ii) la media di tale misura sulle precedenti 12 settimane.
10. Gli enti che detengono un portafoglio di *correlation trading* che risponde ai requisiti di cui all'articolo 327, paragrafi da 1 a 3, soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri calcolato come il valore più elevato tra:
- a) la misura di rischio più recente per il portafoglio di *correlation trading* calcolata conformemente alla sezione 5;
 - b) la media di tale misura sulle precedenti 12 settimane;
 - c) l'8% del requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 327, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di *correlation trading*.

SEZIONE 2

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 354

Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress

1. Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 353 è soggetto ai seguenti obblighi:
 - a) calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;
 - b) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
 - c) periodo di detenzione di dieci giorni;
 - d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;
 - e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile.

L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a 10 giorni fino ad arrivare a 10 giorni con una metodologia adeguata che viene riesaminata periodicamente.

2. Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 355

Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1. I risultati dei calcoli di cui all' articolo 354 sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (m_c) and (m_s).
2. Ciascuno dei fattori moltiplicativi (m_c) and (m_s) corrisponde alla somma di 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 354, paragrafo 1.

Tabella 1	
Numero di scostamenti	Addendo
Meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

3. Gli enti contano giornalmente gli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.

I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.

I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.

4. Le autorità competenti possono in singoli casi limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.
5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa, gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi.

Articolo 356

Requisiti in materia di misurazione del rischio

1. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per il *correlation trading* soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- (a) il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;
 - (b) il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. L'ente incorpora nel suo modello almeno i fattori di rischio incorporati nel suo modello di quantificazione del rischio. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili *proxy* per i fattori di rischio, queste devono dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.
2. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- (a) il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
 - (b) il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione viene stralciata e trattata in conformità all'articolo 342, paragrafo 3;
 - (c) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;
 - (d) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;
 - (e) il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili *proxy* sono adeguatamente prudenti e vengono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

3. Nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente.

Articolo 357
Requisiti qualitativi

1. I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:
- (a) i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
 - (b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e rispondente direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo. L'unità elabora e analizza quotidianamente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di *trading*;
 - (c) l'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
 - (d) l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di *back-office*;
 - (e) l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;
 - (f) i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
 - (g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di *reverse stress*, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito viene valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di inadempimento imminente e improvviso (*jump-to-default*), non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura

dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

- (h) l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi i modelli utilizzati ai fini del presente capo.
2. La verifica di cui alla lettera h) del paragrafo 1 comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Detto riesame deve valutare:
- (a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
 - (b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
 - (c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
 - (d) la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;
 - (e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;
 - (f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
 - (g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.
3. Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.

Articolo 358 *Convalida interna*

1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida viene effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle

migliori pratiche. Per la convalida dei modelli interni non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti:

- (a) effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
 - (b) effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del proprio modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
 - (c) ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.
2. L'ente effettua test retrospettivi sulle variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio.

SEZIONE 3

REQUISITI RELATIVI ALLA MODELLIZZAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Articolo 359

Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico

I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per il *correlation trading* soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
- b) riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
- c) sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;
- d) sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
- e) riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;
- f) riflettono il rischio di evento.

Articolo 360
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico

1. Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 353, paragrafo 3.
2. L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di inadempimento e di migrazione per gli strumenti di debito, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.

SEZIONE 4

MODELLO INTERNO PER I RISCHI INCREMENTALI DI INADEMPIMENTO E DI MIGRAZIONE

Articolo 361
Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno

Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 354, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo IRB per il rischio di credito, nell'ipotesi di un livello costante di rischio, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (*hedging*) e opzionalità.

Articolo 362
Ambito di applicazione del modello IRC interno

Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0% a norma dell'articolo 325, ma non si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo *nth-to-default*.

Previo permesso delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. Il permesso è concesso se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.

Articolo 363
Parametri del modello IRC interno

1. Gli enti si avvalgono del modello interno per calcolare un numero che misura le perdite dovute a inadempimento e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano il numero almeno settimanalmente.

2. Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
3. Il modello IRC interno riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di inadempimento ed eventi di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra.
4. Il modello interno è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.
5. Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolar conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.
6. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.
7. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite *warehousing* riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

Articolo 364

Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno

1. Per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le

possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata (*vintage*) e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

2. Per le posizioni alle quali viene applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibrio della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:
 - (a) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;
 - (b) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;
 - (c) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica deve trovare riflesso nel requisito in materia di fondi propri.

Articolo 365

Requisiti particolari per il modello IRC interno

1. Il modello interno per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione riflette l'impatto non lineare dei contratti a premio, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.
2. Il modello interno si basa su dati oggettivi e aggiornati.
3. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:
 - (a) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;
 - (b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;
 - (c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
4. Il modello interno è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
5. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili *proxy* sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Articolo 366

Metodi IRC non pienamente conformi

Se l'ente utilizza un modello interno per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non soddisfacendo tutti i requisiti degli articoli 363, 364 e 365 è in linea con le metodologie interne dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, esso deve essere in grado di dimostrare che il suo modello interno determina un requisito in materia di fondi propri che è almeno altrettanto elevato che se avesse utilizzato un modello pienamente in linea con i requisiti dei predetti articoli. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di cui alla frase precedente almeno annualmente. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in materia di modelli interni non conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli 363, 364 e 365, e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 5

MODELLO INTERNO PER IL *CORRELATION TRADING*

Articolo 367

Requisiti per il modello interno per il correlation trading

1. Le autorità competenti permettono l'uso di un modello interno per il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di *correlation trading* invece del requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 327 agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6, all'articolo 356, paragrafo 1, e agli articoli 357, 358 e 359.
2. Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (*hedging*) e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.
3. I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:
 - (a) il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso il diverso ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;
 - (b) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;
 - (c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

- (d) il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:
 - i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;
 - ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;
 - (e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;
 - (f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di *slippage* della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;
 - (g) tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di *correlation trading*.
4. Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti.
- L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone del permesso a incorporarle nel requisito in materia di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale permesso.
5. Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di *correlation trading*. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito in materia di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito in materia di fondi propri per il portafoglio di *correlation trading* sono notificati tempestivamente alle autorità competenti.
6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili *proxy* sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Titolo V

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento

Articolo 368 *Rischio di regolamento/consegna*

Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.

Il prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Al fine di calcolare il requisito in materia di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della successiva tabella 1.

Tabella 1	
Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento	(%)
5 — 15	8
16 — 30	50
31 — 45	75
46 o più	100

Articolo 369 *Operazioni con regolamento non contestuale*

1. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:
 - (a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;
 - (b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.

Tabella 2			
Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale			
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Tipo di operazione	Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna	Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna	Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione
Operazioni con regolamento non contestuale	Nessun requisito patrimoniale	Trattamento come esposizione	Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1 250%

2. Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 157, paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte III, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100%.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100%, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250% conformemente alla colonna 4 della tabella 4 di cui al paragrafo 1.

3. In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 370
Sospensione

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 368 e 369 finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerato come un inadempimento ai fini del rischio di credito.

Titolo VI

Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Articolo 371

Definizione di aggiustamento della valutazione del credito

Ai fini del presente titolo e del titolo III, capo 6, per "aggiustamento della valutazione del credito" o "CVA" si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato (*mid-market*) del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato attuale del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato attuale del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.

Articolo 372

Ambito di applicazione

1. Un ente calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.
2. Un ente include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.
3. Le operazioni con una controparte centrale sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

Articolo 373

Metodo avanzato

1. L'ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito conformemente all'articolo 352, per tutte le operazioni per cui ha ottenuto il permesso di utilizzare l'IMM al fine di determinare il valore dell'esposizione associata al rischio di controparte conformemente all'articolo 277, determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA modellizzando l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di tali operazioni, tenendo conto delle coperture (*hedges*) di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 375.

L'ente utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99% nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modella la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori

di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato.

I requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:

$$CVA = LGD_{MKT} \cdot \sum_{i=1}^T \max \left\{ 0, \exp \left(-\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD_{MKT}} \right) - \exp \left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}} \right) \right\} \cdot \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} - EE_i \cdot D_i}{2}$$

dove:

- t_i = il tempo dell'i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo $t_0=0$;
- t_T = la maggiore scadenza contrattuale tra i panieri di compensazione con la controparte;
- s_i = il differenziale creditizio della controparte al tempo t_i , utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul *credit default swap* della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul *credit default swap* non è disponibile, l'ente impiega una variabile *proxy* del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte
- LGD_{MKT} = la perdita in caso di inadempimento della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile *proxy* del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte. Il primo fattore della formula rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di inadempimento implicita nel mercato tra il tempo t_{i-1} e t_i ;
- EE_i = l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione t_i , come definita all'articolo 267, punto 19, dove le esposizioni dei diversi panieri di compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun paniere di compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Un ente applica il trattamento di cui al paragrafo 2 nel caso di negoziazioni soggette a marginazione se l'ente usa la misura dell'EPE di cui all'articolo 279, paragrafo 1, lettera a) o b) per le negoziazioni soggette a marginazione;
- D_i = il fattore di sconto privo di rischio di inadempimento al tempo t_i , dove $D_0 = 1$.

2. Nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA di una controparte, un ente basa tutti i dati immessi nel proprio modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito sulle formule qui di seguito esposte (a seconda del caso):

- (a) se il modello è basato sulle sensibilità ai differenziali creditizi per specifiche scadenze, l'ente basa ciascuna sensibilità al differenziale ("CS01 regolamentare") sulla seguente formula:

$$CS01_i \text{ regolamentare} = 0.0001 \cdot t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}}\right) \cdot \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} - EE_{i+1} \cdot D_{i+1}}{2}$$

- (b) se il modello utilizza sensibilità ai differenziali creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali creditizi, l'ente applica la seguente formula:

$$CS01_i \text{ regolamentare} = 0.0001 \cdot \sum_{i=1}^T \left(t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}}\right) - t_{i-1} \cdot \exp\left(-\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD_{MKT}}\right) \right) \cdot \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} - EE_i \cdot D_i}{2}$$

- (c) se il modello utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni dei differenziali creditizi (fattore gamma dei differenziali), i gamma sono calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 1.

3. L'ente che utilizza la misura dell'EPE per i derivati OTC assistiti da garanzia reale di cui all'articolo 279, paragrafo 1, lettera a) o b), nel determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1, effettua entrambe le seguenti operazioni:

- (a) ipotizza un profilo EE costante;
- (b) pone l'EE ad un livello equivalente all'esposizione attesa effettiva calcolata all'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) per una scadenza pari al valore maggiore tra:
 - (i) la metà della scadenza più lunga all'interno del paniere di compensazione;
 - (ii) la scadenza media nozionale ponderata, di tutte le operazioni all'interno del paniere di compensazione.

4. L'ente che conformemente all'articolo 277 ha ottenuto dall'autorità competente il permesso di utilizzare l'IMM per calcolare i valori delle esposizioni in relazione alla maggior parte delle sue attività, ma che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4, per portafogli minori, e che ha il permesso di utilizzare il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato relativamente al rischio specifico degli strumenti di debito negoziati a norma dell'articolo 352, può, previo permesso delle autorità competenti, calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 1 per panieri di compensazione non-IMM. Le autorità competenti concedono tale permesso solo se l'ente utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 4 per un numero limitato di portafogli minori.

Ai fini del calcolo descritto al precedente comma e dove l'IMM non produce un profilo di esposizione attesa, l'ente effettua entrambe le seguenti operazioni:

- (a) ipotizza un profilo EE costante;
- (b) pone l'EE ad un livello equivalente al valore dell'esposizione calcolato con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 3 o 5, o con l'IMM per una scadenza pari al valore maggiore tra:
 - i) la metà della scadenza più lunga all'interno del paniere di compensazione;

- ii) la scadenza media nozionale ponderata, di tutte le operazioni all'interno del paniere di compensazione.
5. Un ente determina i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA come la somma del valore a rischio sottoposto e non sottoposto a condizioni di stress ricorrendo al seguente calcolo:
- (a) per il valore a rischio non sottoposto a stress si usano le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa;
 - (b) per il valore a rischio sottoposto a stress si utilizzano i profili dell'EE futura della controparte utilizzando una calibrazione di stress di cui all'articolo 286, paragrafo 2. Il periodo di stress per i parametri dei differenziali creditizi è quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di stress di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
- a) come dovrebbe essere determinata una variabile *proxy* del differenziale per individuare l'LGD_{MKT} ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1;
 - b) il numero e l'entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui al paragrafo 4.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 374 Metodo standardizzato

1. L'ente che non calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 373 calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 375:

$$K = 2.33 \cdot \sqrt{h} \cdot \sqrt{\left(\sum_i 0.5 \cdot w_i \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i) - \sum_{ind} w_{ind} \cdot M_{ind} \cdot B_{ind} \right)^2 + \sum_i 0.75 \cdot w_i^2 \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i)^2}$$

dove:

h = l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); $h = 1$;

w_i = la ponderazione applicabile alla controparte "i".

La controparte "i" deve essere assegnata ad una delle sette ponderazioni w_i in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:

- a) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
- b) l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna la classe di merito di credito 3 a tale controparte;

EAD_i^{total} = l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi panieri di compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.

Per un ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il seguente fattore:

$$\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_i}}{0.05 \cdot M_i};$$

B_i = il nozionale delle coperture con *single-name credit default swap* (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

$$\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_i^{hedge}}}{0.05 \cdot M_i^{hedge}};$$

B_{ind} = è il nozionale totale di uno o più *index credit default swap* acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA.

Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:

$$\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_{ind}}}{0.05 \cdot M_{ind}};$$

w_{ind} = la ponderazione applicabile alla copertura su indice (*index hedge*).

L'ente assegna gli indici ad una delle sette ponderazioni w_i in funzione del differenziale medio dell'indice "ind";

M_i = la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i".

Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_i è calcolato conformemente all'articolo 158, paragrafo 2, lettera f).

Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_i è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 158, paragrafo 2;

M_i^{hedge} = la scadenza dello strumento di copertura con nozionale B_i (le quantità $M_i^{hedge} B_i$ devono essere sommate se vi sono più posizioni);

M_{ind} = la scadenza della copertura su indice "ind".

In caso di più posizioni di copertura su indice, M_{ind} è la scadenza media nozionale ponderata.

2. Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un *credit default swap* utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può detrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione dell'entità di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattato come una copertura *single-name* (B_i) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.

Tabella 1:	
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione w_i
1	0,7%
2	0,8%
3	1,0%
4	2,0%
5	3,0%
6	10,0%

Articolo 375 Coperture ammissibili

1. Le coperture sono "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 373 e 374 solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi:
 - (a) *credit default swaps single-name* o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti direttamente alla controparte;

- (b) *index credit default swaps*, purch  la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite *index credit default swap* si rifletta nel valore a rischio.

Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite *index credit default swap* si rifletta nel valore a rischio si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile *proxy* per il differenziale di una controparte.

Per tutte le controparti per cui   stata utilizzata una variabile *proxy*, l'ente usa una ragionevole serie temporale di basi tratta da un gruppo rappresentativo di nomi simili per cui   disponibile un differenziale.

Se, a giudizio dell'autorit  competente, la base tra il differenziale di qualsiasi singola controparte e i differenziali delle coperture tramite *index credit default swap* non si riflette in maniera soddisfacente, l'ente riflette solamente il 50% dell'ammontare nozionale delle coperture su indice nel valore a rischio.

Le coperture di cui alla lettera b) possono essere utilizzate soltanto ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 373.

2. Un ente non riflette altri tipi di copertura del rischio di controparte nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. In particolare, i *credit default swaps* in tranche o del tipo *nth-to-default* e le *credit linked note* non sono coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.
3. Le coperture ammissibili incluse nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA non sono comprese nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui al titolo IV o trattate come attenuazione del rischio di credito tranne per il rischio di controparte del medesimo portafoglio di operazioni.

PARTE IV

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

REGIME DELLE GRANDI ESPOSIZIONI

Articolo 376

Oggetto

Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.

Articolo 377

Esclusione dall'ambito di applicazione

La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 90, paragrafo 1, o all'articolo 91, paragrafo 1.

Articolo 378

Definizione

Ai fini della presente parte si intende per:

"esposizioni": qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte III, titolo II, capo 2, senza fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

Articolo 379

Determinazione del valore dell'esposizione

11. Le esposizioni derivanti dagli elementi di cui all'allegato II sono calcolate secondo uno dei metodi descritti nella parte III, titolo II, capo 6.
12. Gli enti che hanno il permesso di usare il metodo dei modelli interni conformemente all'articolo 277 possono usare tale metodo per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, per le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, per i finanziamenti con margini e per le operazioni con regolamento a lungo termine.
13. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate dagli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il proprio portafoglio di negoziazione conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, articolo 293, nonché alla parte III, titolo V e, se del caso, alla parte III, titolo IV, capo 5, sommando gli elementi seguenti:
 - (a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in

ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte III, titolo IV, capo 2;

- (b) in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;
- (c) le esposizioni dovute a operazioni, accordi e contratti di cui all'articolo 293 e agli articoli da 368 a 370 con il cliente in questione, calcolate come stabilito nei suddetti articoli ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

Ai fini della lettera b), l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui all'articolo 334.

Ai fini della lettera b), gli enti istituiscono sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo successivo tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), la parte III, titolo II, capo 3, è esclusa dal riferimento di cui all'articolo 293.

- 4. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.
- 5. Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di un gruppo.
- 6. Le esposizioni non comprendono:
 - (a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
 - (b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;
 - (c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
 - (d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
 - (e) esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli articoli 33, 53 e 63.

7. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107, lettere l) e n), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, e per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 107, lettera p), quando esistono uno schema e un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta lo schema, le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo, l'ente valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) quali esposizioni di cui all'articolo 107, lettera p), sono soggette al trattamento di cui al presente paragrafo;
 - (b) le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto concerne tali esposizioni.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 380

Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, per "ente" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente" e che sia stata autorizzata in un paese terzo.

Articolo 381

Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'ente.

Articolo 382

Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

L'ente ha sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la notifica e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.

Articolo 383

Obblighi di notifica

1. L'ente notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione, comprese quelle esentate dall'articolo 384, paragrafo 1:

- (a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
- (b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso;
- (c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;
- (d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1.

Se l'ente è soggetto alla parte III, titolo II, capo 3, le sue 20 maggiori grandi esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle grandi esposizioni esentate dall'articolo 384, paragrafo 1, sono notificate alle autorità competenti.

2. La notifica avviene almeno due volte all'anno.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
 - (a) i formati per la notifica di cui al paragrafo 2, che sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati;
 - (b) le frequenze e le date della notifica di cui al paragrafo 2;
 - (c) le soluzioni IT da applicare per la notifica di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 384 *Limite delle grandi esposizioni*

1. L'ente non si espone verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati per un importo che superi il 25% del capitale ammissibile dell'ente stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto importo non supera il 25% del capitale ammissibile dell'ente o 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25% del capitale ammissibile dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di euro è superiore al 25 del capitale ammissibile dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 388 a 392, non supera un limite ragionevole in termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 79 della direttiva [inserted by OP] per far fronte e

controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100% del capitale ammissibile dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di euro e ne informano l'ABE e la Commissione.

2. Fatto salvo l'articolo 385, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.
3. Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.
4. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale ammissibile, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
 - (b) l'ente rispetta un ulteriore requisito in materia di fondi propri per il superamento del limite di cui al paragrafo 1, calcolato conformemente agli articoli 386 e 387;
 - (c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500% del capitale ammissibile dell'ente;
 - (d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600% del capitale ammissibile dell'ente.

Per ogni caso di superamento del limite, l'ente comunica senza indugio il relativo importo e il nome del cliente in questione alle autorità competenti.

Articolo 385

Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

1. Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 384, paragrafo 1, l'ente procede alla notifica immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l'importo di 150 milioni di euro di cui all'articolo 384, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso lo sfioramento del limite del 100% in termini di fondi propri dell'ente.

2. Qualora in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 8, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

Articolo 386

Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1. Il superamento di cui all'articolo 384, paragrafo 4, lettera b) è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte III, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 293 e alla parte III, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 384, paragrafo 4, lettera a).
2. Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, il requisito in materia di fondi propri aggiuntivo è pari al 200% dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione.
3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte III, titolo VI, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 293 e alla parte III, titolo V. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte III, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 293 e alla parte III, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

Tabella 1:	
Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del capitale ammissibile)	Colonna 2: Fattori
Fino al 40%	200%
Tra il 40% e il 60%	300%
Tra il 60% e l'80%	400%
Tra l'80% e il 100%	500%
Tra il 100% e il 250%	600%
Oltre il 250%	900%

Articolo 387

Procedure volte a impedire l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri

Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di cui all'articolo 386 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 384, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 388

Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

1. Ai fini degli articoli da 389 a 392, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte III, titolo II, capo 4, diversi dalle *credit linked note*.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 389 a 392, sia consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte III, titolo II, capo 4.
3. Qualora un ente si avvalga dell'articolo 390, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte III, titolo II, capo 3. Ai fini della presente sezione, l'ente non tiene conto della garanzia reale di cui all'articolo 195, paragrafi da 3 a 5, a meno che l'articolo 391 lo consenta.
4. Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e notificano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

Articolo 389

Esenzioni

1. Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1:
 - (a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
 - (b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
 - (c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o entità del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'entità che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
 - (d) altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o entità del settore pubblico o da queste garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'entità alla quale l'esposizione è attribuibile o dalla quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

- (e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
- (f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 108, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;
- (g) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;
- (h) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
- (i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio a rischio basso nell'allegato I, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 384, paragrafo 1;
- (j) esposizioni commerciali verso controparti centrali e contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento verso controparti centrali;
- (k) esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema.

Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una *credit linked note* emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi della parte III, titolo II, capo 4.

2. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:

- (a) obbligazioni garantite definite all'articolo 124, paragrafi 1 e 2;
- (b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 20% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;

- (c) esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 384, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;
- (d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, tra cui partecipazioni o qualsiasi altro tipo di partecipazione, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
- (e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;
- (f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate nella principale valuta di scambio;
- (g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
- (h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (*investment grade*);
- (i) 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80% delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;
- (j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché tale garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio;
- (k) attività costituite da crediti e altre esposizioni verso mercati ufficiali.

Articolo 390

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, un ente può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi della parte III, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).
2. L'ente che, ai sensi della parte III, titolo II, capo 3, abbia ottenuto il permesso di utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, previa approvazione delle autorità competenti.

Le autorità competenti concedono il permesso di cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti alla LGD.

L'ente applica tali procedure in modo tale che le stime da esso prodotte siano sufficientemente adeguate per ridurre il valore dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'articolo 384.

L'ente che ha ottenuto il permesso di utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente regolamento.

L'ente che ha ottenuto il permesso a norma della parte III, titolo II, capo 3, di utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 392, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore delle esposizioni.

3. L'ente che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto il permesso di utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora dalla prova di stress periodica risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 384, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza.

Gli enti di cui al primo comma includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

- (a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;
- (b) politiche e procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2;
- (c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

Articolo 391

Esposizioni risultanti da credito ipotecario

1. Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione per un importo pari fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
 - (a) l'esposizione è garantita da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;
 - (b) l'esposizione si riferisce a un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto.

Il valore dell'immobile è calcolato in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ogni tre anni per i beni immobili residenziali.

Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all'articolo 203 e all'articolo 224, paragrafo 1.

Per "alloggio" si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2. Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni o eventuali parti di esposizione garantite da ipoteche su immobili non residenziali, un ente può ridurre il valore dell'esposizione di un importo pari fino al 50% del valore dell'immobile commerciale interessato, soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l'immobile commerciale è situato concedono che all'esposizione successiva sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50% in base alle stesse condizioni stabilite all'articolo 121:

- (a) esposizioni garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;
- (b) esposizioni relative a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Il valore dell'immobile è calcolato in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L'immobile commerciale deve essere completato, dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato.

Articolo 392

Metodo basato sul principio di sostituzione

14. Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente può:
- (a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come contratta nei confronti del garante e non del cliente, purché all'esposizione non garantita verso il garante sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito all'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
 - (b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come contratta nei confronti del terzo e non del cliente, se l'esposizione è garantita da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita dell'esposizione sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte III, titolo II, capo 2.

L'ente non applica il metodo di cui al primo comma, lettera b), in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, l'ente può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 87.

15. Nei casi in cui l'ente applica il paragrafo 1, lettera a):
- (a) qualora la garanzia personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo dell'esposizione che si presume garantito è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte III, titolo II, capo 4;

- (b) un disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui alla parte III, titolo II, capo 4;
- (c) la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui alla parte III, titolo II, capo 4.

PARTE V

ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CREDITO TRASFERITO

Titolo I

Disposizioni generali per la presente parte

Articolo 393

Ambito di applicazione

I titoli II e III si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1° gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 i titoli II e III si applicano alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

Titolo II

Requisiti a carico degli enti investitori

Articolo 394 *Impegni mantenuti dall'emittente*

16. L'ente che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5%.

Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5%:

- (a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
- (b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
- (c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine;
- (d) il mantenimento del segmento *first loss* e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

L'interesse economico netto si misura all'avvio dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio.

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

17. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, o una delle sue filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria nell'UE collegati.

Il presente comma si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 397 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 398.

18. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso le seguenti entità o da esse garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente:
- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
 - b) amministrazioni regionali, autorità locali ed entità del settore pubblico degli Stati membri;
 - c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore a 50% ai sensi della parte III, titolo II, capo 2;
 - d) banche multilaterali di sviluppo.
19. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti sono identiche a quelle che costituiscono un indice di entità oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - b) ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai *credit default swaps*, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1.

Articolo 395 *Dovuta diligenza*

1. Prima di un investimento, e laddove opportuno in seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per analizzare e registrare:
- (a) le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;
 - (b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;
 - (c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

- (d) la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione e le perdite da essi subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti;
- (e) le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;
- (f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;
- (g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente.

Gli enti effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

2. Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.

Gli enti hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla performance delle loro esposizioni verso l'operazione, quali sequenze (*waterfall*) contrattuali e relativi *trigger*, supporti di credito, supporti di liquidità, *trigger* del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione.

Articolo 396
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

Quando un ente non rispetta i requisiti di cui agli articoli 394 o 395 in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle posizioni inerenti a cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 240, paragrafo 6, o all'articolo 326, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di dovuta diligenza.

Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 394, paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 394, paragrafo 3.

Titolo III

Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori

Articolo 397

Criteri di concessione di crediti

Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'articolo 77 della direttiva [inserted by OP] applicati alle esposizioni detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.

Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l'articolo 240, paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi del presente regolamento.

Articolo 398

Informativa agli investitori

Gli enti cedenti e gli enti promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in applicazione dell'articolo 394, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.

Articolo 399

Condizioni uniformi di applicazione

1. Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda gli articoli da 394 a 398, comprese le misure da adottare in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE VI LIQUIDITÀ

Titolo I Definizioni e requisito in materia di copertura della liquidità

Articolo 400 Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- (1) "cliente finanziario": un cliente che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] come attività principale, o è:
 - a) un ente creditizio;
 - b) un'impresa di investimento;
 - c) una società veicolo di cartolarizzazione;
 - d) un OIC;
 - e) uno schema di investimento non di tipo aperto;
 - f) un'impresa di assicurazione;
 - g) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista;
- (2) "deposito al dettaglio": una passività nei confronti di una persona fisica o di una piccola e media impresa quando la passività aggregata nei confronti di tali clienti o gruppo di clienti collegati è inferiore a 1 milione di euro.

Articolo 401 Requisito in materia di copertura della liquidità

20. In ogni momento gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore è pari o superiore ai deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli adeguati di riserve di liquidità per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di stress nel corso di un breve periodo di tempo.
21. Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

22. Gli enti possono utilizzare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'articolo 402.
23. Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 403.

Articolo 402

Conformità ai requisiti in materia di liquidità

Se un ente non soddisfa o è previsto che non soddisfi il requisito di cui all'articolo 401, paragrafo 1, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 401. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente notifica gli elementi quotidianamente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza inferiore e scadenze più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo in base alla situazione individuale dell'ente. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più tempestivo.

Le autorità competenti autorizzano una frequenza di segnalazione più corta o più lunga in base alla situazione specifica dell'ente. Esse controllano l'attuazione del piano di ripristino di cui al predetto articolo e, se del caso, esigono tempi di ripristino più brevi rispetto a quelli indicati nel piano.

Titolo II

Segnalazioni sulla liquidità

Articolo 403

Obbligo di segnalazione e modelli

1. Gli enti comunicano alle autorità competenti gli elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'articolo 404 e all'allegato III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per il requisito di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli elementi di cui al titolo III.
2. Quando un'autorità competente decide che un ente presenta un notevole rischio di liquidità in un'altra valuta o possiede una succursale significativa, secondo la definizione di cui all'articolo 52 della direttiva [inserted by OP] in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa da quella del suo Stato membro di origine, l'ente comunica separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli elementi denominati o indicizzati nella predetta valuta.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
 - (a) modelli uniformi, con le relative istruzioni, e frequenze, date e termini della comunicazione. I modelli e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
 - (b) ulteriori misurazioni per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, all'entità e alla complessità delle attività dell'ente;
 - (c) le soluzioni IT da applicare ai fini della segnalazione, che consentano l'accesso elettronico diretto e immediato all'informativa dell'ente se richiesto dalla direttiva [inserted by OP] o dal presente regolamento.

n.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine, su richiesta, concedono alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE l'accesso elettronico immediato e diretto alle singole segnalazioni a norma del presente articolo.
5. Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata in conformità dell'articolo 107 della direttiva [inserted by OP] concedono, su richiesta, alle seguenti autorità l'accesso elettronico diretto e immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente al presente articolo:

- (a) le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative delle filiazioni dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;
 - (b) le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale nazionale dello stesso Stato membro;
 - (c) l'ABE;
 - (d) la BCE.
6. Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente impresa figlia di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre concedono, su richiesta, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 106 della direttiva [inserted by OP], alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE l'accesso elettronico diretto e immediato a tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente ai modelli uniformi di cui al paragrafo 3.

Articolo 404
Segnalazioni sulle attività liquide

1. Gli enti comunicano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:
- (a) contanti e depositi detenuti presso le banche centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi di stress;
 - (b) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;
 - (c) attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;
 - (d) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate.

In attesa di una definizione uniforme di "liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissima" conformemente all'articolo 481, paragrafo 2, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 481, paragrafo 2, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano criteri trasparenti e obiettivi a tal fine, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 481, paragrafo 2.

2. I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:
- (a) attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:
 - i) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 124, paragrafi 3 o 4;
 - ii) sono obbligazioni ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui al punto i);
 - iii) l'ente creditizio è stato istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e gli attivi sono garantiti da dette amministrazioni e impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere i loro obiettivi di politica pubblica;
 - (b) attività emesse da:
 - i) un'impresa di investimento;
 - ii) un'impresa di assicurazione;
 - iii) una società di partecipazione finanziaria;
 - iv) una società di partecipazione mista;
 - v) ogni altra entità che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva [inserted by OP] come attività principale.
3. Gli enti segnalano unicamente le attività liquide che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:
- (a) non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o dalla società di partecipazione finanziaria madre;
 - (b) in tempi normali sono garanzie ammissibili per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità *overnight* presso la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo;
 - (c) il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
 - (d) sono quotati in mercati ufficiali;
 - (e) per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto sono negoziabili su mercati attivi con un numero elevato di partecipanti al mercato diversi tra loro, un elevato volume di contrattazioni e una notevole ampiezza e spessore.

Le condizioni di cui alla lettera b) non si applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di valute di paesi terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese terzo applicano la stessa deroga e il paese terzo impone obblighi di segnalazione comparabili.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al primo comma, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2013.

5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 250 milioni di euro, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse o di credito.
6. Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile ai sensi del paragrafo 1, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Articolo 405

Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) sono adeguatamente diversificate;
- (b) non meno del 60% delle attività liquide segnalate dall'ente sono attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c). Tali attività possedute e dovute o richiamabili entro 30 giorni di calendario non entrano nel calcolo del 60%, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c);
- (c) sono giuridicamente e praticamente facilmente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi 30 giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 404, paragrafo 1, detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione;
- (d) le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;

- (e) una parte delle attività liquide è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:
 - i) per testare l'accesso al mercato per queste attività;
 - ii) per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;
 - iii) per testare l'utilizzabilità delle attività;
 - iv) per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;
- (f) il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che non saranno utilizzate in altre operazioni in corso, quali
 - i) copertura o altre strategie di negoziazione;
 - ii) per fornire strumenti di supporto del credito per le operazioni strutturate;
 - iii) per coprire i costi operativi;
- (g) la denominazione delle attività liquide è in linea con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi massimi.

Articolo 406
Valutazione delle attività liquide

- 24. Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale vengono applicati scarti di garanzia appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e scarti di garanzia per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. Gli scarti di garanzia non sono inferiori al 15% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale *close-out* della copertura.
- 25. Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 404, paragrafo 5, si applicano scarti di garanzia tenendo conto come segue delle attività sottostanti:
 - (a) 0% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera a);
 - (b) 5% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere b) e c);
 - (c) 20% per le attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d).

Tale approccio viene applicato come segue:

- (a) se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a d);
- (b) se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di

gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.

26. Gli enti possono fare affidamento sulle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione degli scarti di garanzia per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b):

- (a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
- (b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera a).

L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC deve essere confermata da un revisore dei conti esterno.

Articolo 407

Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

1. L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti dell'UE.
2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 401 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:
 - a) in deroga all'articolo 405, lettera b), la quota percentuale delle attività di cui all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c), sulle attività liquide che l'ente segnala può essere inferiore al 60%;
 - b) in deroga all'articolo 405, lettera g), la denominazione delle attività liquide può rivelarsi non in linea con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi massimi;
 - c) per le valute di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale del paese terzo contrattualmente impegnate irrevocabilmente per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendentemente dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità del paese terzo facciano lo stesso e il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili.
3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti viene valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE fornisce alla Commissione un parere sugli scarti di garanzia appropriati per le attività detenute a seguito della deroga di cui al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 408 *Deflussi di liquidità*

1. I deflussi di liquidità da segnalare sono calcolati come la somma dei seguenti elementi:
 - (a) le percentuali dei saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 409;
 - (b) le percentuali dei saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni, come previsto all'articolo 410;
 - (c) i deflussi supplementari di cui all'articolo 411;
 - (d) la percentuale dell'importo massimo che può essere utilizzata nel corso dei successivi 30 giorni dalle linee di credito o di liquidità non utilizzate considerate a rischio medio o medio-basso ai sensi dell'allegato I, come indicato all'articolo 412;
 - (e) i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione di cui al paragrafo 2.
2. Gli enti valutano periodicamente la probabilità di deflussi di liquidità e il loro volume potenziale nel corso dei successivi 30 giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli da 410 a 412 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale. Questi deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi.

Gli enti segnalano i prodotti e i servizi per i quali la probabilità e il volume di cui al primo comma sono significativi alle autorità competenti almeno una volta l'anno e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare.

Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. Nella relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

3. L'ABE elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il trattamento dei prodotti e dei servizi di cui al paragrafo 2, per individuare i prodotti o i servizi coperti a questi scopi e i metodi appropriati per determinare i deflussi da assegnare.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 409 *Deflussi sui depositi al dettaglio*

1. Gli enti moltiplicano l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo per almeno il 5% nel caso in cui il deposito sia
 - (a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile;
 - (b) detenuto in un conto corrente, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.
2. Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10%.
3. L'ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda l'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi più elevati rispetto a quelli di cui al paragrafo 1 e 2 e le definizioni dei prodotti e dei deflussi appropriati ai fini del presente titolo. Le norme tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi 30 giorni. Questi deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista ai paragrafi 1 e 2, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi.
5. Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:
 - (a) entro 30 giorni, il depositante non può ritirare il deposito;
 - (b) per il ritiro anticipato entro i 30 giorni il depositante deve pagare una penalità di ritiro anticipato notevolmente superiore rispetto alla perdita degli interessi che otterrebbe per la durata restante in assenza del ritiro anticipato. Nonostante la frase precedente, la penalità non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso dal momento in cui le vigenti condizioni del deposito sono state concordate.

Articolo 410
Deflussi su altre passività

1. Gli enti moltiplicano per lo 0% le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.
2. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 188, se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide secondo l'articolo 404, per:
 - a) 0%, fino a concorrenza del valore delle attività liquide di cui all'articolo 406;
 - b) 100% per la passività residua.
3. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 188 per il 25% se le attività non sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 404 e se il prestatore è la banca centrale o un'altra entità del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato.
4. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:
 - (a) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità dall'ente;
 - (b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 108, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale

per il 5% nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25% negli altri casi.

I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità di cui alla lettera a) riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non consistono

semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di *prime brokerage* e l'ente dispone di elementi oggettivi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare tali importi su un orizzonte di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

5. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi di clienti che non sono clienti finanziari per il 75% nella misura in cui non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4.
6. Gli enti tengono conto dei debiti e dei crediti attesi nel corso dell'orizzonte di 30 giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100% nel caso di un importo netto da pagare. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 404.
7. Gli enti moltiplicano per 100% altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
8. In deroga al paragrafo 7, le autorità competenti possono concedere caso per caso il permesso di applicare una percentuale inferiore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il depositante è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - (b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
 - (c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante in deroga all'articolo 413;
 - (d) l'ente e il depositante sono stabiliti nello stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Se l'applicazione di tale minore afflusso è permesso, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai relativi motivi. Le condizioni del minore afflusso sono periodicamente riesaminate dalle autorità competenti.

Articolo 411 *Deflussi aggiuntivi*

1. Le garanzie reali diverse dalle attività corrispondenti all'articolo 404, paragrafo 1, lettere da a) a c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 15% del valore di mercato delle attività corrispondenti all'articolo 404, paragrafo 1, lettera d), e del 20% del valore di mercato delle altre attività.
2. Se l'autorità competente considera le operazioni dell'ente correlate ai mercati finanziari definite all'articolo 188 o sui contratti di cui all'allegato II in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, l'ente aggiunge un deflusso ulteriore per il fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante, a seconda dei contratti che l'ente ha concluso, da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'entità di tale deterioramento significativo viene riesaminata regolarmente e notificata all'autorità competente.

3. L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente sui contratti di cui all'allegato II, se queste ultime sono rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di 30 giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di 30 giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.

Articolo 412

Deflussi da linee di credito e di liquidità

1. Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito e di liquidità, che vengono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere ritirato. L'importo massimo che può essere ritirato può essere determinato, conformemente all'articolo 406, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 404. La garanzia reale da fornire non può essere costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da una delle sue entità affiliate. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere ritirato dalle linee di credito o di liquidità messe a disposizione di società veicolo di cartolarizzazione viene determinato come l'importo massimo che potrebbe essere ritirato nel caso in cui le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione fossero dovute entro i successivi 30 giorni.
2. L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 5% se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.
3. L'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 10%, purché quest'ultime soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;
 - b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;
 - c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.

4. L'importo massimo che può essere ritirato da altre linee di credito e di liquidità non utilizzate è moltiplicato per 100%. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:
- (a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a società veicolo di cartolarizzazione;
 - (b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una società veicolo di cartolarizzazione.
5. Gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3, in deroga al paragrafo 4, anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui ai predetti paragrafi. I predetti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato e fino a concorrenza dell'importo richiesto.

Articolo 413 *Afflussi*

27. Gli enti comunicano i rispettivi afflussi massimi di liquidità. Gli afflussi massimi di liquidità sono gli afflussi di liquidità limitati al 75% dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei ai trattamenti di cui all'articolo 108, paragrafo 6 o 7.
28. Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi 30 giorni. Essi comprendono unicamente gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali la banca non ha ragioni di attendersi un inadempimento nell'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso viene preso in considerazione integralmente, con le seguenti eccezioni:
- (a) gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari sono ridotti del 50% del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 188, garantite da attività liquide ai sensi dell'articolo 404;
 - (b) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 188, se garantite da attività liquide, non sono presi in considerazione fino al valore netto degli scarti di garanzia delle attività liquide e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;
 - (c) gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 410, paragrafo 4, eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.
29. Debiti e crediti attesi nell'orizzonte di 30 giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta su tutte le controparti e moltiplicati per 100% dell'importo netto da ricevere. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 404.

30. Le autorità competenti possono concedere il permesso di applicare caso per caso, in deroga al paragrafo 2, lettera c), un afflusso maggiore, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione di stress idiosincratico;
 - (b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - (c) un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 413;
 - (d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro, tranne il caso in cui si applichi l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Se l'applicazione di tale afflusso superiore è permessa, le autorità competenti informano l'ABE in merito alla decisione e ai relativi motivi. Le condizioni dell'afflusso superiore sono periodicamente riesaminate dalle autorità competenti.

31. Gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente all'articolo 404 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
32. Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove emissioni di obbligazioni.
33. Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione.

Titolo III

Segnalazioni sul finanziamento stabile

Articolo 414

Elementi che forniscono un finanziamento stabile

34. I seguenti elementi vengono comunicati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:
- (a) fondi propri;
 - (b) le seguenti passività non incluse alla lettera a):
 - i) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 1;
 - ii) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 409, paragrafo 2;
 - iii) depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 410, paragrafo 4;
 - iv) dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di una garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di garanzie dei depositi equivalenti di un paese terzo ai sensi dell'articolo 409, paragrafo 2;
 - v) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 410, paragrafo 3, lettera b);
 - vi) importi depositati non contemplati ai punti i) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;
 - vii) tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;
 - viii) separatamente per gli importi di cui rispettivamente ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 188
 - garantite dalle attività liquide di cui all'articolo 404;
 - garantite da qualunque altra attività;
 - ix) passività derivanti da titoli emessi idonei al trattamento di cui all'articolo 124;
 - x) altre passività derivanti da titoli emessi;
 - xi) altre passività.
35. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

- (a) entro 3 mesi;
- (b) tra 3 e 6 mesi;
- (c) tra 6 e 9 mesi;
- (d) tra 9 e 12 mesi;
- (e) dopo 12 mesi.

Articolo 415
Elementi che richiedono il finanziamento stabile

36. I seguenti elementi vengono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:
- (a) le attività di cui all'articolo 404, ripartite per tipologia di attività;
 - (b) titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a);
 - (c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in un mercato ufficiale;
 - (d) altri titoli di capitale;
 - (e) oro;
 - (f) altri metalli preziosi;
 - (g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, separatamente per quelli i cui mutuatari sono:
 - i) persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership e piccole e medie imprese, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti collegati sia inferiore a 1 milione di euro;
 - ii) emittenti sovrani, banche centrali e entità del settore pubblico;
 - iii) clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;
 - iv) ogni altro mutuatario;
 - (h) crediti da derivati;
 - (i) qualsiasi altra attività;
 - (j) linee di credito non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" ai sensi dell'allegato I.
37. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 414, paragrafo 2.

PARTE VII

LEVA FINANZIARIA

Articolo 416

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria secondo la metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 10.
2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre.

3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.
4. La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3.

Se gli enti includono entità rilevanti nelle quali detengono notevoli investimenti nel loro consolidamento conformemente al pertinente quadro contabile, ma non nel loro consolidamento prudenziale conformemente alla parte I, titolo II, capo 2, devono ridurre la loro misura dell'esposizione dell'importo che si ottiene moltiplicando l'importo definito alla lettera a) per il fattore di cui alla lettera b):

- (a) la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività delle predette entità pertinenti, inclusi nel consolidamento conformemente al pertinente quadro contabile, ma non nel consolidamento prudenziale conformemente alla parte I, titolo II, capo 2;
- (b) la somma delle detrazioni dagli elementi del capitale di classe 1 specificati all'articolo 33, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 53, lettera d), divisa per l'importo complessivo degli elementi del capitale di classe 1.

Gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio in conformità all'articolo 94.

5. Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività conformemente ai seguenti principi:
 - (a) il valore dell'esposizione delle attività, esclusi gli elementi di cui all'allegato II e i derivati su crediti, significa il valore dell'esposizione definito all'articolo 106, paragrafo 1;
 - (b) garanzie reali fisiche o finanziarie, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

(c) la compensazione di crediti e depositi non è permessa.

6. Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti conformemente al metodo del valore di mercato specificato all'articolo 269 o al metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 270. Gli enti possono utilizzare il metodo dell'esposizione originaria per determinare il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti solo se usano lo stesso metodo anche per determinare il valore dell'esposizione dei predetti elementi al fine di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri stabiliti all'articolo 87.

Per determinare il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti gli enti tengono conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 289.

7. Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e di assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente all'articolo 215, paragrafi da 1 a 3, e tengono conto degli effetti degli accordi tipo di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'articolo 201.
8. Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, ad eccezione degli elementi elencati all'allegato II, dei derivati su crediti, delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, con le seguenti modifiche alle rettifiche per il rischio di credito specifico elencate in detto articolo:
- (a) la rettifica per il rischio di credito specifico per linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, di cui all'allegato I, paragrafo 4, primo trattino è del 10%;
 - (b) la rettifica per il rischio di credito specifico per tutti gli altri elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è del 100%.
9. Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 6.
- Gli enti stabiliscono i valori dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini che sono elementi fuori bilancio secondo il metodo di cui al paragrafo 7.
10. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 gli enti possono decidere di non applicare il principio di cui al paragrafo 5, lettera b).

Articolo 417
Obbligo di segnalazione

1. Gli enti comunicano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti come stabilito all'articolo 416. Le autorità competenti tengono conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui all'articolo 92 della direttiva [inserted by OP].

Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per facilitare il riesame di cui all' articolo 482.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato del modello uniforme di comunicazione per l'obbligo di segnalazione, di cui al paragrafo 1, le istruzioni sull'utilizzo del modello e le frequenze e le date di segnalazione.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE VIII

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI

Titolo I

Principi generali

Articolo 418

Ambito di applicazione degli obblighi di informativa

1. Gli enti pubblicano le informazioni indicate al titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 419.
2. Il permesso da parte delle autorità competenti a norma della parte III degli strumenti e delle metodologie di cui al titolo III è subordinato alla comunicazione da parte degli enti delle informazioni ivi indicate.
3. Gli enti adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.

Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o riservate, ai sensi dell'articolo 419.

4. Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle piccole e medie imprese e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 419

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

1. Gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II, qualora tali informazioni, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 424, non siano considerate rilevanti.

Un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

2. Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi di cui ai titoli II e III, qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate

conformemente al secondo e al terzo comma, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 424.

Sono considerate esclusive di un ente quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente.

Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l'ente alla riservatezza.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinati elementi non sono pubblicati, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.

Articolo 420 Frequenza dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla presente parte almeno su base annua.

Le comunicazioni annuali sono pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio.

Gli enti valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui all'articolo 424 e all'articolo 425, lettere da b) a e), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.

Articolo 421 Mezzi di informazione

1. Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.
2. Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti indicano dove trovarle.

Titolo II

Criteri tecnici in materia di trasparenza e di informativa

Articolo 422

Obiettivi e politiche di gestione del rischio

1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare:
 - a) le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;
 - b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;
 - c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
 - d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.
 - e) una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
 - f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica concisa ma esaustiva sulle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.
2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai dispositivi di governo societario:
 - (a) il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;
 - (b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;
 - (c) la politica di diversificazione adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali *target* stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e *target* siano stati raggiunti;
 - (d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
 - (e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza.

Articolo 423
Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva [inserted by OP] gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento;
- (b) un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno dello stesso, indicando se:
 - i) sono consolidate integralmente,
 - ii) sono consolidate proporzionalmente,
 - iii) sono dedotte dai fondi propri,
 - iv) non sono né consolidate né dedotte;
- (c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
- (d) l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;
- (e) se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 424
Fondi propri

- 1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:
 - (a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e detrazioni applicati, conformemente agli articoli da 29 a 32 e agli articoli 33, 53, 63 e 74, ai fondi propri dell'ente e lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'ente.
 - (b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
 - (c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di base di classe 2;
 - (d) indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
 - i) ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 29 a 32;
 - ii) ciascuna detrazione effettuata conformemente agli articoli 33, 53 e 63;
 - iii) elementi non detratti conformemente agli articoli 44, 45, 53, 63 e 74;

- (e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le detrazioni cui si applicano tali restrizioni;
 - (f) se gli enti indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 425 *Requisiti in materia di fondi propri*

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 87 e 72 della direttiva [inserted by OP], gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
- (b) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 107;
- (c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3, l'8% di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 142. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:
 - i) ciascuno dei metodi di cui all'articolo 150;
 - ii) esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e altre esposizioni;
 - iii) esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;
 - iv) esposizioni soggette a clausole di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri;
- (d) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 87, lettere b) e c);

- (e) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente alla parte III, titolo III, sezioni da 2 a 4 e indicati separatamente.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 148, paragrafo 5, oppure all'articolo 150, paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 dell'articolo 148, paragrafo 5, o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 426 *Esposizione al rischio di controparte*

Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente al rischio di controparte quale definito al titolo III, capo 6, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

- (a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;
- (b) una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;
- (c) una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (*wrong-way risk*);
- (d) una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
- (e) il valore equo (*fair value*) lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione creditizia corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione creditizia netta su derivati. L'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione che degli accordi di garanzia legalmente opponibili;
- (f) le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui al titolo III, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi;
- (g) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;
- (h) gli importi nozionali delle operazioni in derivati su crediti, ripartiti a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;
- (i) la stima di α se l'ente ha ricevuto il permesso delle autorità competenti a stimare α .

Articolo 427
Riserve di capitale

38. L'ente pubblica le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva [inserted by OP]:
- a) la distribuzione geografica delle propri esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;
 - b) la composizione della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.
39. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti in materia informativa di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 428
Rettifiche per il rischio di credito

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti informazioni:

- (a) le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;
- (b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;
- (c) l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;
- (d) la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;
- (e) la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;
- (f) il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;
- (g) per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:
 - i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;
 - ii) rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;

- iii) oneri per rettifiche per il rischio di credito generico e specifico nel periodo di segnalazione;
- (h) gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativi a ciascuna area geografica;
- (i) la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono:
 - i) la descrizione del tipo di rettifiche per il rischio di credito generale e specifico;
 - ii) il saldo iniziale;
 - iii) le riprese effettuate nel periodo sulle rettifiche per il rischio di credito;
 - iv) gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra rettifiche per il rischio di credito;
 - v) il saldo finale.

Le rettifiche per il rischio di credito specifico e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

Articolo 429 Uso delle ECAI

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 107:

- (a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;
- (b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;
- (c) la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;
- (d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte alla parte III, titolo II, capo 2; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente rispetta l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
- (e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte III, titolo II, capo 2 nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 430
Esposizione al rischio di mercato

Gli enti che calcolano i loro requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

Articolo 431
Rischio operativo

Gli enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare; la descrizione della metodologia di cui all'articolo 301, paragrafo 2, se utilizzata dall'ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente e, in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

Articolo 432
Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di plusvalenze di capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali pratiche;
- (b) il valore di bilancio, il valore equo (*fair value*) e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;
- (c) la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;
- (d) i profitti/le perdite cumulativi/e realizzati/e su vendite e liquidazioni nel periodo e
- (e) i profitti/le perdite totali non realizzati/e, i profitti/le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nel capitale di base di classe 1 e nel capitale aggiuntivo di classe 1.

Articolo 433
Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- (a) la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;
- (b) la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla dirigenza in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla dirigenza, per ciascuna valuta.

Articolo 434

Esposizione a posizioni inerenti a cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 5 o i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 326 o all'articolo 327 pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

- (a) la descrizione degli obiettivi dell'ente relativamente all'attività di cartolarizzazione;
- (b) la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;
- (c) il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;
- (d) i diversi ruoli svolti dall'ente nel processo di cartolarizzazione;
- (e) l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente in ciascuno dei ruoli di cui alla lettera d);
- (f) la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazione;
- (g) la descrizione della politica dell'ente in materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e a ricartolarizzazione mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;
- (h) gli approcci seguiti dall'ente per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;
- (i) i tipi di società veicolo di cartolarizzazione che l'ente, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio, nonché un elenco dei soggetti che l'ente gestisce o assiste e che investono in posizioni inerenti a cartolarizzazione che l'ente ha cartolarizzato o in società veicolo di cartolarizzazione di cui l'ente è promotore;

- (j) la sintesi delle politiche contabili dell'ente per le attività di cartolarizzazione, specificando:
 - i) se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;
 - ii) la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;
 - iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili;
 - v) come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente o esterne a esso;
 - vi) i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;
- (k) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
- (l) dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui alla parte III, titolo II, capo 5, sezione 3, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;
- (m) la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da n) a q) intercorsi dall'ultimo periodo di segnalazione;
- (n) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:
 - i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente interviene unicamente come promotore;
 - ii) l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio;
 - iii) l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;
 - iv) per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del cedente e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato

- dei requisiti in materia di fondi propri a carico dell'ente per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;
- v) l'importo delle posizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio del 1250%;
 - vi) una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;
- (o) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:
- i) l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti in materia di fondi propri, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazione ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazione e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti in materia di fondi propri per ognuno degli approcci ai requisiti in materia di fondi propri utilizzati;
 - ii) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;
- (p) per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;
- (q) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente e soggette a requisito in materia di fondi propri per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione;
- (r) laddove applicabile, se l'ente ha fornito un supporto ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, e l'impatto sui fondi propri.

Articolo 435

Politica in materia di remunerazioni

1. In merito alla politica e alle pratiche di remunerazione dell'ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, l'ente pubblica le seguenti informazioni:
 - (a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;
 - (b) informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance;

- (c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
- (d) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;
- (e) i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
- (f) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività;
- (g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, con indicazione dei seguenti elementi:
 - i) gli importi della remunerazione per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa e variabile e il numero dei beneficiari;
 - ii) gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie;
 - iii) gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non attribuite;
 - iv) gli importi delle remunerazioni differite versati durante l'esercizio, pagati e ridotti mediante correzioni delle performance;
 - v) i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;
 - vi) gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto versati durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più elevato versato per persona;
- (h) il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più per esercizio, ripartito in fasce di pagamento di 500 000 EUR.

2. Nel caso di enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente articolo sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello delle persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [inserted by OP].

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatta salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 436
Leva finanziaria

1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria come definito all'articolo 416 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva come definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva [inserted by OP], l'ente pubblica le seguenti informazioni:
 - (a) il coefficiente di leva finanziaria;
 - (b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva;
 - (c) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
 - (d) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il modello uniforme per le informazioni di cui al paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo III

Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie

Articolo 437

Uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo IRB pubblicano le informazioni seguenti:

- (a) il permesso dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione;
- (b) la spiegazione e l'esame:
 - i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,
 - ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3,
 - iii) del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito,
 - iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;
- (c) la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:
 - i) amministrazioni centrali e banche centrali,
 - ii) enti;
 - iii) imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,
 - iv) crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4;
 - v) strumenti di capitale;
- (d) i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'articolo 142. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti non utilizzano tali stime;
- (e) per ciascuna delle classi di esposizioni – amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale – distribuite su un numero di classi di debitori (compreso

l'inadempimento) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti indicano:

- i) le esposizioni totali, compresi, per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati, e per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere;
 - ii) il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione;
 - iii) per gli enti che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;
- (f) per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);
- (g) le rettifiche per il rischio di credito specifico effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), e variazioni rispetto al passato;
- (h) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente ha registrato tassi di inadempimento più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);
- (i) le stime dell'ente rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv). Se del caso, gli enti scompongono ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio;
- (j) per tutte le categorie di esposizioni specificate all'articolo 142 e per tutte le categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 149, paragrafi da 1 a 4:
- i) per gli enti che utilizzano stime interne della LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, la LGD e la PD media ponderata per l'esposizione in percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie;

- ii) per gli enti che non utilizzano stime interne della LGD, la PD media ponderata per l'esposizione percentuale per ciascuna localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie.

Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempimento, così come prevista all'articolo 174, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti.

Ai fini della lettera j), la localizzazione geografica pertinente delle esposizioni creditizie è negli Stati membri in cui gli enti sono stati autorizzati e negli Stati membri o paesi terzi in cui gli enti operano tramite una succursale o una filiazione.

Articolo 438

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

- (a) le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'entità ricorre alla compensazione;
- (b) le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;
- (c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente;
- (d) le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;
- (e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;
- (f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB ma che non forniscono stime interne della LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;
- (g) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'articolo 150.

Articolo 439

Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 310 a 313 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio.

Articolo 440

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente all'articolo 352 pubblicano le informazioni seguenti:

- (a) per ciascun sub-portafoglio coperto:
 - i) le caratteristiche dei modelli usati;
 - ii) laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il *correlation trading*, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;
 - iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
 - iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
- (b) la portata del permesso concesso dall'autorità competente;
- (c) la descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 99 e 100;
- (d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
 - i) i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - iii) le misure di rischio per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di *correlation trading* nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
- (e) gli elementi del requisito in materia di fondi propri come specificato all'articolo 353;
- (f) l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione e per il *correlation trading*;

- (g) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.

PARTE IX

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 441

Atti delegati

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 445, sui seguenti aspetti:

- (a) il chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;
- (b) il chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 e 400 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- (c) la revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 107 e 142 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- (d) l'importo specificato all'articolo 118, lettera c), all'articolo 142, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 148, paragrafo 4, e all'articolo 158, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
- (e) l'elenco e la classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II;
- (f) l'adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 91, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- (g) il chiarimento del requisito di cui all'articolo 92 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;
- (h) il chiarimento delle esenzioni di cui all'articolo 389;
- (i) la proroga di dodici mesi della durata dell'obbligo di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori all'importo specificato all'articolo 476 oltre i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo;
- (j) la modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 416, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 417, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 436, paragrafo 1, lettera a). Questa delega di poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446.

La Commissione può adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettera i), più di una volta, purché l'obbligo di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori all'importo specificato all'articolo 476 sia prorogato per periodi consecutivi di dodici mesi. Tuttavia, l'obbligo non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2018. Se l'obbligo non è prorogato prima dello scadere del pertinente

periodo di dodici mesi, la Commissione non può adottare ulteriori provvedimenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i).

Entro il 30 giugno 2015 l'ABE comunica alla Commissione se l'evoluzione della situazione economica e gli sviluppi dei pertinenti requisiti di legge giustifichino un'estensione degli obblighi stabiliti all'articolo 476.

Articolo 442 *Aggiustamenti e correzioni tecniche*

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, di effettuare aggiustamenti rispetto agli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'UE in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, o per tener conto della convergenza delle prassi di vigilanza:

- a) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli articoli da 138 a 187;
- b) gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236;
- c) i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261;
- d) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 267 a 300;
- e) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313;
- f) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367;
- g) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369;
- h) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 373, 374 e 375;
- i) la parte II e l'articolo 95 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione dell'Unione o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

Articolo 443 *Requisiti prudenziali*

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 445 per imporre requisiti prudenziali più rigorosi per un periodo di tempo limitato per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato successivi

all'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS riguardanti:

- a) un aumento temporaneo del livello dei fondi propri fissato all'articolo 87;
- b) i filtri prudenziali stabiliti agli articoli da 29 a 32;
- c) le detrazioni da elementi dei fondi propri di cui agli articoli 33, 53 e 63;
- d) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 106 a 129 e agli articoli da 138 a 187;
- e) gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 189 a 236;
- f) i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 238 a 261;
- g) i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito conformemente agli articoli da 268 a 300;
- h) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 304 a 313;
- i) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 314 a 367;
- j) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 368 e 369;
- k) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 373, 374 e 375.

Questa delega di poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446.

Articolo 444

Liquidità

1. La Commissione è autorizzata ad adottare un atto delegato conformemente all'articolo 445 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 401. La specificazione si basa sugli elementi che devono essere segnalati conformemente alla parte VI, titolo II. L'atto delegato precisa inoltre in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti specifici livelli di afflusso e deflusso al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti.
2. La Commissione è autorizzata a modificare gli elementi di cui al paragrafo 1 o ad aggiungere elementi aggiuntivi soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (a) un requisito di copertura della liquidità basato su tali criteri, considerati individualmente o cumulativamente, avrebbe un grave impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti europei o sui mercati finanziari e sull'economia; oppure
 - (b) la modifica è opportuna per allinearli alle norme concordate a livello internazionale in materia di vigilanza sulla liquidità.

Ai fini della lettera a), nel valutare l'impatto di un requisito di copertura della liquidità basato su detti criteri, la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all' articolo 481, paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione adotta il primo atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia, gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non si applicano prima del 1° gennaio 2015.

Articolo 445 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui agli articoli da 441 a 444 è conferita a tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 488.
3. La delega di cui agli articoli da 441 a 444 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 441 a 444 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 446 *Procedura d'urgenza*

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano di applicazione fintantoché non vengano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 445, paragrafo 5. In tale caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo che il Parlamento europeo o il Consiglio hanno notificato la loro decisione di obiettare.

Articolo 447
Comitato bancario europeo

1. Per l'adozione degli atti di esecuzione la Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PARTE X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI E RIESAME

Titolo I

Disposizioni transitorie

Capo 1

Requisiti in materia di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo (*fair value*) e detrazioni

SEZIONE 1

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Articolo 448

Requisiti in materia di fondi propri

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, lettere a) e b), gli enti soddisfano i seguenti requisiti in materia di fondi propri:
 - (a) in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
 - i) un livello di coefficiente di capitale di base di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda un valore minimo del 3,5% e un valore massimo del 4,5%;
 - ii) un livello di coefficiente di capitale di classe 1 rientrante in un intervallo di valori che preveda un valore minimo del 4,5% e un valore massimo del 6%;
 - (b) in ogni momento nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
 - i) un livello di coefficiente di capitale di base di classe 1 compreso tra 4% e 4,5%;
 - ii) un livello di coefficiente di capitale di classe 1 compreso tra 4,5% e 6%.
2. Le autorità competenti:
 - (a) determinano il livello del coefficiente di capitale di base di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli enti devono soddisfare;
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

SEZIONE 2
PROFITTI E PERDITE NON REALIZZATI MISURATI AL VALORE EQUO (*FAIR VALUE*)

Articolo 449

*Perdite non realizzate misurate al valore equo (*fair value*)*

1. In deroga all'articolo 32, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale di base di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate misurate al valore equo (*fair value*), escluse quelle di cui all'articolo 30.
2. La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - (a) da 0% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
 - (b) da 20% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - (c) da 40% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - (d) da 60% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
 - (e) da 80% a 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
3. Le autorità competenti:
 - (a) determinano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e);
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 450

*Profitti non realizzati misurati al valore equo (*fair value*)*

1. In deroga all'articolo 32, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti non cancellano dai loro elementi relativi al capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati misurati al valore equo (*fair value*), esclusi quelli di cui all'articolo 30. L'importo residuo risultante è cancellato dal capitale di base di classe 1.
2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è pari a 0% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - (a) da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - (b) da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - (c) da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - (d) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

3. In deroga all'articolo 59, gli enti includono la percentuale applicabile dell'importo residuo cancellato dal capitale di base di classe 1 conformemente al paragrafo 1 negli elementi del capitale di classe 2, nella misura in cui tali profitti non realizzati misurati al valore equo (*fair value*) sarebbero stati riconosciuti come fondi propri aggiuntivi conformemente alle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/48/CE. La percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
- (a) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
 - (b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - (c) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - (d) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - (e) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
4. Le autorità competenti:
- (a) determinano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere da a) a d), che non è cancellata dal capitale di base di classe 1;
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

SEZIONE 3 DETRAZIONI

SOTTOSEZIONE 1 DETRAZIONI DAGLI ELEMENTI DEL CAPITALE DI BASE DI CLASSE 1

Articolo 451 Detrazioni dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458, degli importi da detrarre conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - (b) gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 453 agli importi residui degli elementi da detrarre conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
 - (c) gli enti detraggono dagli elementi del capitale di base di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 458, dell'importo totale da detrarre ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da c) a i), dopo avere applicato l'articolo 452;

- (d) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 453, paragrafo 4, o all'articolo 453, paragrafo 10, all'importo residuo totale degli elementi da detrarre ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da c) a i), dopo aver applicato l'articolo 452.
2. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453, paragrafo 4, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
- (a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettera a);
 - (b) la somma degli importi di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettere a) e b).
3. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 453, paragrafo 10, dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
- (a) l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;
 - (b) la somma degli importi di cui all'articolo 452, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 452

Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale di base di classe 1

1. Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale di base di classe 1 comprendono gli elementi del capitale di base di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni dell'articolo 3 e aver effettuato le detrazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h) e lettere j), k) e l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.
2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b), che in totale siano pari o inferiori al 15% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1 dell'ente:
- (a) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1;
 - (b) quando l'ente ha un investimento significativo in un'entità pertinente, gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale entità detenuti direttamente o indirettamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10% degli elementi pertinenti del capitale di base di classe 1.
3. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, gli elementi esenti da detrazione ai sensi del paragrafo 2 sono ponderati per il rischio al 250%. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni della parte III, titolo IV, laddove applicabile.

Articolo 453
Elementi non detratti dal capitale di base di classe 1

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere b) e d).
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a):
 - (a) le perdite significative sono detratte dagli elementi del capitale di classe 1;
 - (b) le perdite non significative non sono detratte.
3. Gli enti detraggono l'importo residuo dei beni immateriali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di capitale di classe 1.
4. L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0%.
5. L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), è detratto per metà da elementi del capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi del capitale di classe 2.
6. L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), non viene detratto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale di base di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c *bis*), della direttiva 2006/48/CE.
7. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale di base di classe 1 di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
 - (a) l'importo delle detenzioni dirette è detratto dagli elementi di capitale di classe 1;
 - (b) l'importo delle detenzioni indirette, compresi i propri strumenti di capitale di base di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.
8. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale di base di classe 1 di un'entità pertinente da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con la predetta entità come specificato all'articolo 33, paragrafo 1, lettera g):
 - (a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera h);
 - (b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale entità pertinente, l'importo degli strumenti di capitale di base di classe 1 della predetta entità da esso detenuti è

considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera i).

9. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera h):
 - (a) gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
 - (b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.
10. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i):
 - (a) gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
 - (b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

SOTTOSEZIONE 2

DETRAZIONI DA ELEMENTI DI CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 454

Detrazioni da elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

In deroga all'articolo 53, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

- (a) gli enti detraggono dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 458 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 53;
- (b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 455 agli importi residui degli elementi che devono essere detratti conformemente all'articolo 53.

Articolo 455

Elementi non detratti dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

1. In deroga all'articolo 53, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 454, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo:
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera a):

- (a) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 1;
 - (b) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso;
 - (c) i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettera b):
- (a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera c);
 - (b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, lettera d).
4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 53, lettere c) e d):
- (a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
 - (b) l'importo relativo alle detenzioni indirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 53, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

SOTTOSEZIONE 3

DETRAZIONI DA ELEMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 456

Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

1. In deroga all'articolo 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

- (a) gli enti detraggono dagli elementi di capitale di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 458 degli importi che devono essere detratti conformemente all'articolo 63;
- (b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 457 agli importi residui che devono essere detratti conformemente all'articolo 63.

Articolo 457
Detrazioni da elementi di capitale di classe 2

1. In deroga all'articolo 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 456, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera a):
 - (a) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente che sono azioni sono detratti al valore contabile dagli elementi di capitale di classe 2;
 - (b) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente diversi dalle azioni non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso;
 - (c) i propri strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettera b):
 - (a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, lettera c);
 - (b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un'entità pertinente con la quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di capitale di classe 2 della predetta entità da esso detenuti direttamente e indirettamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, lettera d).
4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 63, lettere c) e d):
 - (a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), è detratto per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;

- (b) l'importo relativo alle detenzioni indirette che devono essere detratte conformemente all'articolo 63, lettere c) e d), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte III, titolo IV, a seconda del caso.

SOTTOSEZIONE 4

PERCENTUALI APPLICABILI PER LA DETRAZIONE

Articolo 458

Percentuali applicabili per la detrazione dagli elementi di capitale di base di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

1. La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 454, lettera a) e dell'articolo 456, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - a) da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
 - b) da 20% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
 - c) da 40% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
 - d) da 60% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
 - e) da 80% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
2. Le autorità competenti:
 - (a) determinano la percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei seguenti elementi:
 - i) gli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
 - ii) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera i);
 - iii) gli elementi di cui all'articolo 53, lettere da a) a d);
 - iv) gli elementi di cui all'articolo 63, lettere da a) a d);
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

SEZIONE 4
PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E STRUMENTI DI CAPITALE AGGIUNTIVO DI
CLASSE 1 E STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

Articolo 459

Riconoscimento nel capitale di base di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non ammissibili come partecipazioni di minoranza

1. In deroga alla parte II, titolo III, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE ma che non sono ammessi come capitale di base di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3:
 - (a) lo strumento non può essere considerato strumento di capitale di base di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e il sovrapprezzo di emissione non sono ammessi come elementi di capitale di base di classe 1 consolidato;
 - (b) a seguito dell'articolo 76, paragrafo 2;
 - (c) perché la filiazione non è un ente o un'entità soggetti, in virtù della vigente legislazione nazionale, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva [inserted by OP];
 - (d) perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte I, titolo II, capo 2.
2. La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale di base di classe 1 consolidato.
3. Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:
 - (a) da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
 - (b) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
 - (c) da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
 - (d) da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
 - (e) da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
4. Le autorità competenti:
 - (a) determinano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3;
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 460

Riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

1. In deroga all'articolo 79, lettera b), all'articolo 80, lettera b), e all'articolo 82, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - (a) da 0 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
 - (b) da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - (c) da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - (d) da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
 - e) da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. Le autorità competenti:
 - (a) determinano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2;
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

SEZIONE 5

FILTRI E DETRAZIONI AGGIUNTIVI

Articolo 461

Filtri e detrazioni aggiuntivi

1. In deroga agli articoli da 29 a 33 e agli articoli 53 e 63, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale di base di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per detrarre, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte II.
2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
 - (a) da 0% a 100% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
 - (b) da 0% a 80% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
 - (c) da 0% a 60% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
 - (d) da 0% a 40% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; e

- (e) da 0% a 20% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
3. Per ogni filtro o per ogni detrazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti:
- (a) determinano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2;
- (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte II, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale di base di classe 1, agli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, agli elementi di capitale di classe 1 e agli elementi di capitale di classe 2 o ai fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 2

Salvaguardia (*grandfathering*) di strumenti di capitale

SEZIONE 1

STRUMENTI CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

Articolo 462

Salvaguardia degli strumenti di aiuto di Stato

1. In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, agli strumenti di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) gli strumenti sono state emessi prima del 20 luglio 2011;
- (b) gli strumenti costituiscono aiuto di Stato;
- (c) gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.
2. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE sono ammessi come strumenti di capitale di base di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:
- (a) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26;

- (b) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 25 e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 o 27, a seconda del caso.
3. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c *bis*) e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
4. Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h) e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE possono essere considerati come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 59 o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60.

SEZIONE 2

STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTO DI STATO

SOTTOSEZIONE 1

AMMISSIBILITÀ E LIMITI DELLA SALVAGUARDIA

Articolo 463

Ammissibilità alla salvaguardia degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

1. Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 20 luglio 2011 diversi da quelli di cui all'articolo 462, paragrafo 1.
2. In deroga agli articoli da 24 a 27 e agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 si applica il presente articolo.
3. Fatto salvo il limite specificato all'articolo 464, paragrafo 2, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale di base di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 262 o all'articolo 27, a seconda dei casi.
4. Fatto salvo il limite specificato all'articolo 464, paragrafo 3, gli strumenti, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c *bis*) e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49.
5. Fatto salvo il limite di cui all'articolo 464, paragrafo 4, gli elementi, e il relativo sovrapprezzo di emissione, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di capitale di

classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 59 o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60.

Articolo 464

Limiti alla salvaguardia di elementi di capitale di base di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di cui all'articolo 463 sono considerati fondi propri è limitata in conformità al presente articolo.
2. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b):
 - (a) l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 463, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;
 - (b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi di cui alla lettera a).
3. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 4 ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f):
 - (a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
 - (b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
 - (c) l'importo degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 *bis*, della direttiva 2006/48/CE;
 - (d) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera c);
 - (e) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 4;
 - (f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e).
4. L'importo degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5 ammissibili come elementi di capitale di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h):
 - (a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
 - (b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

- (c) l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;
 - (d) l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;
 - (e) l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
 - (f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e);
 - (g) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 4;
 - (h) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera g).
5. Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:
- (a) da 0% a 90% nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
 - (b) da 0% a 80% nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - (c) da 0% a 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - (d) da 0% a 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - (e) da 0% a 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - (f) da 0% a 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - (g) da 0% a 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - (h) da 0% a 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - (i) da 0% a 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
6. Le autorità competenti:
- (a) determinano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5;
 - (b) pubblicano la determinazione effettuata conformemente alla lettera a).

Articolo 465

Elementi esclusi dalla salvaguardia per gli elementi di capitale di base di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

1. In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 4, il capitale e il relativo sovrapprezzo di emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e del relativo sovrapprezzo di emissione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 3.
2. In deroga agli articoli 48, 49, 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 4:
 - (a) il capitale e il relativo sovrapprezzo di emissione, di cui all'articolo 463, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale di base di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 464, paragrafo 2;
 - (b) gli strumenti e il relativo sovrapprezzo di emissione di cui all'articolo 463, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 464, paragrafo 3.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 464, paragrafo 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 466

Ammortamento degli elementi soggetti a salvaguardia come elementi di capitale di classe 2

Gli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ammissibili come elementi di capitale di classe 2 a norma dell'articolo 463, paragrafo 5, o dell'articolo 464, paragrafo 2, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 61.

SOTTOSEZIONE 2
INCLUSIONE DI STRUMENTI CON OPZIONE *CALL* E INCENTIVO AL RIMBORSO IN
ELEMENTI DI CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E IN ELEMENTI DI CAPITALE
DI CLASSE 2

Articolo 467

Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso

1. In deroga agli articoli 48 e 49, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 463, paragrafo 4, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c *bis*), della direttiva 2006/48/CE, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione *call* con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Gli strumenti sono considerati strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call*;
 - (c) le condizioni stabilite all'articolo 49 sono soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 senza limite, purché:
 - (a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;
 - (b) l'ente non abbia esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 49 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
4. Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 463, paragrafo 4, a partire dal 1° gennaio 2013 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

5. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
6. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 463, paragrafo 4 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo il 20 luglio 2011 o prima;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 49 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.

Articolo 468

Elementi di capitale di classe 2 con incentivo al rimborso

1. In deroga agli articoli 59 e 60, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 463, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione *call* con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Gli elementi sono considerati strumenti di capitale di classe 2, purché:
 - (a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;
 - (b) l'ente non abbia esercitato l'opzione *call*;
 - (c) le condizioni stabilite all'articolo 60 siano soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di capitale di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli elementi;

- (c) le condizioni fissate all'articolo 60 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
- 4. Gli elementi non sono considerati come elementi di capitale di classe 2 a partire dal 1° gennaio 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli elementi;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
- 5. Gli elementi sono considerati elementi di capitale di classe 2 in conformità dell'articolo 463, paragrafo 5, tra il 1° gennaio 2013 e la data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della loro scadenza effettiva;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
- 6. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 463, paragrafo 5, se:
 - (a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione *call* con incentivo al rimborso solo prima del 20 luglio 2011 o il giorno stesso;
 - (b) l'ente non ha esercitato l'opzione *call* alla data della scadenza effettiva degli elementi;
 - (c) le condizioni fissate all'articolo 60 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 469
Scadenza effettiva

Ai fini degli articoli 467 e 468 la scadenza effettiva è determinata come segue:

- (a) per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima *call* con incentivo al rimborso che cade il 1° gennaio 2013 o successivamente;
- (b) per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima *call* con incentivo al rimborso che cade tra il 20 luglio 2011 e il 1° gennaio 2013;
- (c) per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima *call* con incentivo al rimborso prima del 20 luglio 2011.

Capo 3

Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri

Articolo 470 *Comunicazione dei fondi propri*

1. Il presente articolo si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di capitale di base di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 488.
3. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:
 - (a) la natura e l'effetto sul capitale di base di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 449 a 452 e agli articoli 454, 456 e 459;
 - (b) gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e sovrapprezzo di emissione, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale di base di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;
 - (c) l'effetto sul capitale di base di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati in conformità dell'articolo 461;
 - (d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale di base di classe 1, elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 ed elementi di capitale di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.
4. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale di base di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 463.

Capo 4

Grandi esposizioni, requisiti in materia di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I

Articolo 471 *Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni*

1. Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 376 a 392 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7,

9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:
 - a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
 - b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche.

Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 472

Requisiti in materia di fondi propri nel quadro del metodo IRB

1. In deroga alla parte III, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento in conformità all'articolo 133 della direttiva [inserted by OP].

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte III, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte III, titolo IV, a seconda del caso.

Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo.

2. Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 109, paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte degli Stati Membri dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 473

Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite

1. Fino al 31 dicembre 2014, non si applica il limite del 10% per le quote di primo rango (*senior*) emesse dai *Fonds Communs de Créances* francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e), a condizione che:
 - (a) le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni garantite (tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote *senior* sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite);
 - (b) un membro dello stesso gruppo consolidato di cui anche l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento *first loss* che sostiene tali quote *senior*.
2. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.
3. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito di credito 1.
4. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% a norma della legislazione nazionale sono considerate ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20%.

Articolo 474

Esenzione per i negozianti per conto proprio di merci

1. Le disposizioni sui requisiti in materia di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE.

Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2014 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:
 - (a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
 - (b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio).
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 475

Leva finanziaria

1. In deroga agli articoli 416 e 417, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e comunicano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:
 - (a) il capitale di classe 1;
 - (b) il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo.
2. In deroga all'articolo 436, paragrafo 1, gli enti possono decidere se comunicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Quando gli enti modificano la decisione in merito al coefficiente di leva finanziaria da comunicare, la prima comunicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria comunicati fino al momento della modifica.
3. In deroga all'articolo 416, paragrafo 2, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare il

coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.

Articolo 476

Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I

1. Fino al 31 dicembre 2015 gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte III, titolo II, capo 3, e gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui alla parte III, titolo III, capo 4, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo rispettano entrambi i seguenti requisiti:
 - (a) detengono i fondi propri previsti dalla parte III, titolo II, capo 1;
 - (b) applicano un coefficiente di capitale temporaneo non inferiore al 6,4%. Il coefficiente di capitale temporaneo è rappresentato dai fondi propri dell'ente espressi in percentuale delle attività ponderate per il rischio e degli elementi fuori bilancio di cui all'allegato IV.
2. Previa consultazione dell'ABE, le autorità competenti possono esentare gli enti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di cui alla parte III, titolo II, capo 3, sezione 6, e i criteri di idoneità per l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte III, titolo III, capo 4.

Titolo II

Relazioni e riesame

Articolo 477

Ciclicità dei requisiti in materia di fondi propri

La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva [inserted by OP], effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti in materia di fondi propri maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.

Articolo 478

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Entro il 31 dicembre 2015, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 124 e i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 325, paragrafo 5, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 124 debbano essere rafforzati.

Articolo 479

Grandi esposizioni

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 389, paragrafo 1, lettere j), e dell'articolo 389, paragrafo 2, e la questione se le esenzioni di cui all'articolo 389, paragrafo 2, debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale della discrezionalità nazionale ai sensi dell'articolo 389, paragrafo 2, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello dell'Unione, la revisione tiene conto in particolare dell'efficacia della gestione dei rischi del gruppo, assicurando allo stesso tempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata l'entità di un gruppo.

Articolo 480
Livello di applicazione

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte I, titolo II, e dell'articolo 108, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.
2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 401 debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 481
Requisiti in materia di liquidità

1. L'ABE controlla e valuta le relazioni presentate a norma dell'articolo 403, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato all'articolo 401, basato sui criteri per le segnalazioni sulla liquidità di cui alla parte VI, titolo II, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e al finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Nella sua relazione l'ABE riesamina in particolare l'adeguatezza della calibrazione dei seguenti elementi:

- a) i meccanismi che limitano il valore dei flussi di liquidità;
 - b) i deflussi conformemente all'articolo 410, paragrafo 5;
 - c) gli scarti di garanzia appropriati ai fini dell'articolo 406 per le attività detenute conformemente alle deroghe previste all'articolo 407.
2. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 404. In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:
 - (a) volume minimo delle contrattazioni delle attività;
 - (b) volume minimo in essere delle attività;
 - (c) trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;
 - (d) classi di merito di credito di cui alla parte III, titolo II, capo 2;
 - (e) stabilità dei prezzi comprovata;

- (f) volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;
 - (g) differenziale massimo *bid/ask*;
 - (h) scadenza residua;
 - (i) tasso minimo di fatturato.
3. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti dell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Entro il 31 dicembre 2016, sulla base delle predette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 482 *Leva finanziaria*

1. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di uno o più livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti sarebbero tenuti a rispettare, proponendo un'adeguata calibrazione di detti livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 416.
2. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 ottobre 2016 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione riguardo almeno ai seguenti aspetti:
- (a) se i requisiti di cui agli articoli 75 e 85 della direttiva [inserted by OP] a norma degli articoli 72 e 92 della direttiva [inserted by OP] per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva garantiscano una gestione sana del rischio da parte degli enti e, in caso negativo, quale ulteriore rafforzamento sia necessario per garantire tali obiettivi;
 - (b) se siano necessarie modifiche, e in caso affermativo quali, della metodologia di calcolo specificata all'articolo 416 al fine di assicurare che il coefficiente di leva finanziaria possa essere utilizzato come indicatore appropriato del rischio di leva finanziaria eccessiva incorso da un ente;
 - (c) se, nel contesto del calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'allegato II e dei derivati su crediti determinati utilizzando il metodo dell'esposizione originaria differiscano in modo sostanziale dal valore dell'esposizione determinato in base al metodo del valore di mercato;

- (d) se l'utilizzo dei fondi propri o del capitale di base di classe 1 come misura del capitale del coefficiente di leva finanziaria sia più adeguato allo scopo voluto di riflettere il rischio di leva finanziaria eccessiva e, in caso affermativo, quale sarebbe la calibrazione adeguata del coefficiente di leva finanziaria;
 - (e) se il fattore di conversione del 10% per gli impegni revocabili incondizionatamente sia adeguatamente prudente, sulla base degli elementi raccolti durante il periodo di osservazione;
 - (f) se la frequenza e il formato delle comunicazioni degli elementi di cui all'articolo 436 siano adeguati;
 - (g) se il 3% sia un livello adeguato per il coefficiente di leva finanziaria basato sul capitale di classe 1 e, in caso negativo, quale livello sarebbe adeguato;
 - (h) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo per gli enti imporrebbe modifiche del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e, in caso affermativo, quali;
 - (i) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo a carico degli enti consenta di limitare efficacemente il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti e, in caso affermativo, se il livello del coefficiente di leva finanziaria debba essere lo stesso per tutti gli enti o debba variare a seconda del tipo di ente e, in quest'ultimo caso, quali calibrazioni ulteriori sarebbero necessarie.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:
- (a) l'impatto dell'introduzione del coefficiente di leva finanziaria, determinato conformemente all'articolo 416, come requisito che gli enti devono soddisfare per quanto riguarda:
 - i) i mercati finanziari in generale e i mercati delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, dei derivati e delle obbligazioni garantite in particolare;
 - ii) la solidità degli enti;
 - iii) i modelli aziendali e le strutture di bilancio degli enti;
 - iv) la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;
 - v) l'innovazione finanziaria, in particolare lo sviluppo di strumenti con leva finanziaria incorporata;
 - vi) il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;
 - vii) le attività di compensazione, regolamento e custodia;
 - viii) la ciclicità della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria;

- ix) i prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle piccole e medie imprese e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;
- (b) l'interazione tra il coefficiente di leva finanziaria e i requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio e i requisiti in materia di liquidità previsti dal presente regolamento;
- (c) l'impatto delle differenze tra i principi contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, i principi contabili applicabili a norma della direttiva 86/635/CEE e altri principi sulla comparabilità del coefficiente di leva finanziaria.

Articolo 483

Esposizioni al rischio di credito trasferito

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte V alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.

Articolo 484

Rischio di controparte e metodo dell'esposizione originaria

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 270 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

Articolo 485

Esposizioni al dettaglio

La Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche e trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

A tal fine, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue per quanto riguarda l'articolo 118:

- (a) il confronto fra le perdite inattese effettive su prestiti alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche nell'Unione europea nel corso di un intero ciclo economico e le perdite inattese sui prestiti basate sulle ponderazioni del rischio applicabili ai prestiti alle piccole e medie imprese;
- (b) l'analisi mirante a verificare se il limite di 1 milione di euro limita l'applicazione appropriata della ponderazione del rischio.

Articolo 486
Definizione di capitale ammissibile

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte II, titolo IV e della parte IV, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

PARTE XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 487

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. L'articolo 436, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 488

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Allegato I
Classificazione degli elementi fuori bilancio

1. Rischio pieno:
 - garanzie che assumono la forma di sostituti del credito,
 - derivati su crediti,
 - accettazioni,
 - girate su effetti non a nome di un altro ente,
 - cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario,
 - lettere di credito *standby* irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito,
 - attività acquistate con impegni di acquisto a termine secco,
 - depositi forward forward,
 - la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti,
 - contratti di vendita di con patto di riacquisto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE,
 - altre operazioni a rischio pieno.
2. Rischio medio:
 - crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso),
 - garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito,
 - lettere di credito *standby* irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito,
 - aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno,
 - agevolazioni per l'emissione di effetti [*Note issuance facilities* (NIF)] e di credito rinnovabile [*Revolving underwriting facilities* (RUF)],
 - altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.
3. Rischio medio/basso:
 - crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidanti,

- aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore,
 - altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.
4. Rischio basso:
- aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata, e
 - altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.

Allegato II
Tipo di derivati

40. Contratti su tassi di interesse:
- (a) contratti *swaps* su tassi di interesse in una sola valuta;
 - (b) *basis swaps*;
 - (c) contratti sui tassi a termine del tipo *forward rate agreements*;
 - (d) contratti a termine sui tassi di interesse del tipo *future*;
 - (e) opzioni su tassi di interesse acquistate;
 - (f) altri contratti di natura analoga.
41. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:
- (a) contratti *swaps* su tassi di interesse in più valute;
 - (b) operazioni a termine su valute estere;
 - (c) contratti a termine su valute del tipo *future*;
 - (d) opzioni su valute acquistate;
 - (e) altri contratti di natura analoga;
 - (f) contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).
42. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) a e), e al punto 2, lettere da a) a d), concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE non altrimenti compresi nei punti 1 o 2.

Allegato III
Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide

43. Disponibilità liquide;
44. riserve della banca centrale, nella misura in cui tali riserve possano essere utilizzate nei periodi di stress;
45. titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea, o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2;
 - (b) sono negoziati in mercati dei contratti di vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi, caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
 - (c) hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di essere una fonte affidabile di liquidità mediante sia contratti di vendita con patto di riacquisto che mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;
 - (d) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate;
46. titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani o da banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detta valuta;
47. titoli trasferibili che rappresentano crediti o crediti garantiti da emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2;
 - (b) sono negoziati in mercati dei contratti di vendita con patto di riacquisto o in mercati a pronti ampi, profondi e attivi, caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
 - (c) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;
 - (d) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di una delle sue entità affiliate;

48. titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20% o migliore ai sensi del titolo III, capo 2, sezione 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo di cartolarizzazione, un ente o una delle sue entità affiliate;
 - (b) sono obbligazioni ai sensi della definizione dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e possono beneficiare del trattamento di cui all'articolo 124.

Allegato IV
Attività ponderate per il rischio e elementi fuori bilancio per il coefficiente di capitale temporaneo

Parte 1 – Definizioni

1. "Zona A": tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A.
2. "Zona B": tutti gli altri paesi.
3. "Enti creditizi della zona A": tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, comprese le loro succursali in paesi terzi, e tutti gli enti creditizi autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali.
4. "Enti creditizi della zona B": tutti gli enti creditizi autorizzati, al di fuori della zona A, comprese le loro succursali nell'Unione.
5. "Settore non bancario": l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi, delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, dell'Unione europea, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo.
6. Banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 112.

Parte 2 – Elementi dell'attivo ponderati per il rischio e operazioni fuori bilancio

7. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni delle parti 3 e 4 e eccezionalmente della parte 5. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.
8. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato I, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate al punto 17.
9. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui al punto 17, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di inadempimento della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II. Il costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte rilevante ai punti da 11 a 15 a eccezione della ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più rispondenti al rischio.
10. La somma dei valori ponderati per il rischio degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai punti 8 e 9, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Parte 3 – Fattori di ponderazione del rischio

11. Agli elementi dell'attivo di seguito indicati si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

12. Ponderazione 0

- (a) cassa e valori assimilati;
- (b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A;
- (c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti dell'Unione europea;
- (d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A o dell'Unione europea;
- (e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- (f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- (g) elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dell'Unione europea, o da depositi in contanti presso l'ente prestatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

13. Ponderazione 20%

- (a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;
- (b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;
- (c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;
- (d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;
- (e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni della parte 4;
- (f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni della parte 4;
- (g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;
- (h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

- (i) elementi dell'attivo assistiti da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;
- (j) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;
- (k) elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di titoli emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;
- (l) valori all'incasso.

14. Ponderazione 50%

- (a) prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;
- (b) "titoli assistiti da crediti ipotecari" che possono essere assimilati ai prestiti di cui alla lettera a), qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di titoli che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i "titoli assistiti da crediti ipotecari" si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione dell'allegato I, sezione C, punti 1 e 3, della direttiva 2004/39/CE. Le autorità competenti devono in particolare accertare:
 - i) che detti titoli siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di ipoteche dello stesso tipo di quelli previsti alla lettera a), perfettamente sani al momento dell'emissione dei titoli stessi;
 - ii) che direttamente gli investitori in titoli assistiti da ipoteche, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sugli elementi dell'attivo ipotecari sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei titoli;
- (c) ratei e risconti: questi elementi dell'attivo sono soggetti alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50%.

15. Ponderazione 100%

- (a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;
- (b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di amministrazioni locali della zona B;

- (c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;
 - (d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;
 - (e) beni materiali ai sensi dell'articolo 4 "Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE;
 - (f) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente prestatore;
 - (g) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.
16. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al punto 17 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per gli elementi dell'attivo di cui ai punti da 11 a 15 e alla parte 4. Nel caso di contratti di vendita di attività con patto di riacquisto e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle operazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20%.
17. I metodi descritti nell'allegato II si applicano agli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I eccettuati:
- (a) i contratti negoziati su mercati ufficiali,
 - (b) i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata originaria non superiore ai 14 giorni di calendario.
18. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle operazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da uno degli elementi dell'attivo riconosciuti come garanzie al punto 12, lettera g), e al punto 13, lettera k), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in base alla natura della garanzia in questione.
19. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% agli elementi fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del punto 14, lettera a), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.
20. Se agli elementi dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Parte 4 – Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri

21. Ferme restando le disposizioni del punto 13, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempimento di queste ultime. Una ponderazione dello 0% fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.
22. Gli Stati membri notificano all'ABE la ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al punto 21. Altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi soggetti alla vigilanza delle loro autorità competenti la possibilità di applicare un fattore di ponderazione pari a zero quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste ultime, comprese garanzie in titoli.

Parte 5 – Altre ponderazioni

23. Fatto salvo il punto 21, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% agli elementi dell'attivo garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da titoli emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente prestatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.
24. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora i suddetti elementi dell'attivo siano integralmente e totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di elementi dell'attivo di cui ai punti 12 e 13, riconosciuti quali garanzie adeguate.
25. Gli Stati membri notificano all'ABE le disposizioni adottate in applicazione dei punti 23 e 24 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni.

Parte 6 – Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro

26. Ai fini del punto 13, le autorità competenti possono includere nel concetto di "amministrazione regionale" e di "autorità locale" gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali o gli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, hanno le stesse responsabilità delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

27. Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applicano le facoltà di cui alla parte 4.

Allegato 5

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Direttiva 2006/48/CE	Direttiva 2006/49/CE
Articolo 1		
Articolo 2		
Articolo 3		
Articolo 4, punti 1, da 3 a 5, 10, da 16 a 22, da 24 a 38, 42, 47, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72	Articolo 4	
Articolo 4, punti 6, 7, 56, 81		Articolo 3
Articolo 4, punti 2, 9, da 11 a 15, 23, 40, 41, 48, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 68, 69, 70, da 73 a 80, da 82 a 86		
Articolo 4, punto 50	Articolo 77	
Articolo 4		Articolo 3, paragrafo 1), lettera m)
Articolo 4		Articolo 3, paragrafo 1, lettera o)
Articolo 4		Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 4	Articolo 4, punto 14	
Articolo 4	Articolo 4, punto 16	
Articolo 4	Articolo 4, punto 4	Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 4	Articolo 4, punto 5	
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 68, paragrafo 1	
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 68, paragrafo 2	
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 68, paragrafo 3	
Articolo 5, paragrafo 4		
Articolo 5, paragrafo 5		
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 69, paragrafo 1	

Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 69, paragrafo 2	
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 69, paragrafo 3	
Articolo 7, paragrafo 1		
Articolo 7, paragrafo 2		
Articolo 7, paragrafo 3		
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 1	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 70, paragrafo 2	
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 70, paragrafo 3	
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 1	
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 71, paragrafo 1	
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 71, paragrafo 2	
Articolo 10, paragrafo 3		
Articolo 10, paragrafo 4		
Articolo 11		
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 72, paragrafo 1	
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 72, paragrafo 2	
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 72, paragrafo 3	
Articolo 12, paragrafo 4		
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 73, paragrafo 3	
Articolo 13, paragrafo 2		
Articolo 13, paragrafo 3		
Articolo 14		Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1		Articolo 23
Articolo 15, paragrafo 2		
Articolo 15, paragrafo 3		
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3	Articolo 133, paragrafo 1	

Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 133, paragrafo 2	
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 133, paragrafo 3	
Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 134, paragrafo 1	
Articolo 16, paragrafo 7		
Articolo 16, paragrafo 8	Articolo 134, paragrafo 2	
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 73, paragrafo 1	
Articolo 17, paragrafo 2		
Articolo 17, paragrafo 3		
Articolo 18, paragrafo 1		
Articolo 18, paragrafo 2		
Articolo 18, paragrafo 3		
Articolo 18, paragrafo 4		
Articolo 18, paragrafo 5		
Articolo 18, paragrafo 6		
Articolo 18, paragrafo 7		
Articolo 19, paragrafo 1		
Articolo 19, paragrafo 2		
Articolo 19, paragrafo 3		
Articolo 19, paragrafo 4		
Articolo 20	Articolo 73, paragrafo 2	
Articolo 21		Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 22		
Articolo 23		
Articolo 24		
Articolo 25		

Articolo 26		
Articolo 27		
Articolo 28		
Articolo 29		
Articolo 30		
Articolo 31		
Articolo 32		
Articolo 33		
Articolo 34		
Articolo 35		
Articolo 36		
Articolo 37		
Articolo 38		
Articolo 39		
Articolo 40		
Articolo 41		
Articolo 42		
Articolo 43		
Articolo 44		
Articolo 45		
Articolo 46		
Articolo 47		
Articolo 48		
Articolo 49		
Articolo 50		
Articolo 51		

Articolo 52		
Articolo 53		
Articolo 54		
Articolo 55		
Articolo 56		
Articolo 57		
Articolo 58		
Articolo 59		
Articolo 60		
Articolo 61		
Articolo 62		
Articolo 63		
Articolo 64		
Articolo 65		
Articolo 66		
Articolo 67		
Articolo 68		
Articolo 69		
Articolo 70		
Articolo 71		
Articolo 72		
Articolo 73		
Articolo 74		
Articolo 75		
Articolo 76		
Articolo 77		

Articolo 78		
Articolo 79		
Articolo 80		
Articolo 81		
Articolo 82		
Articolo 83		
Articolo 84, paragrafi 1 e 2	Articolo 120	
Articolo 84, paragrafo 3		
Articolo 84, paragrafo 4		
Articolo 85		
Articolo 86		
Articolo 87		
Articolo 88, paragrafi da 1 a 4	Articolo 10, paragrafi da 1 a 4	
Articolo 88, paragrafo 5		
Articolo 89		Articolo 18, paragrafi da 2 a 4
Articolo 90		
Articolo 91		
Articolo 92		
Articolo 93		Articolo 24
Articolo 94	Articolo 74, paragrafo 1	
Articolo 95, paragrafo 1	Articolo 74, paragrafo 2	
Articolo 95, paragrafo 2		
Articolo 96, paragrafo 1		
Articolo 96, paragrafo 2		
Articolo 96, paragrafo 3		
Articolo 97, paragrafo 1		Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2		Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 97, paragrafo 3		Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 97, paragrafo 4		Allegato VII, parte C, punto 1
Articolo 98		Allegato VII, parte A, punto 1
Articolo 99, paragrafo 1		Allegato VII, parte D, punto 1
Articolo 99, paragrafo 2		Allegato VII, parte D, punto 2
Articolo 100, paragrafo 1		Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 100, paragrafi da 2 a 10		Allegato VII, parte B, punti da 1 a 9
Articolo 100, paragrafi da 11 a 13		Allegato VII, parte B, punti da 11 a 13
Articolo 101		Allegato VII, parte C, punti da 1 a 3
Articolo 102	Articolo 76	
Articolo 103, paragrafo 1	Articolo 91	
Articolo 103, paragrafo 2		
Articolo 104	Articolo 94	
Articolo 105		
Articolo 106	Articolo 78, paragrafi da 1 a 3	
Articolo 107	Articolo 79, paragrafo 1	
Articolo 108, paragrafo 1	Articolo 80, paragrafo 1	
Articolo 108, paragrafo 2	Articolo 80, paragrafo 2	
Articolo 108, paragrafo 3	Articolo 80, paragrafo 4	
Articolo 108, paragrafo 4	Articolo 80, paragrafo 5	
Articolo 108, paragrafo 5	Articolo 80, paragrafo 6	
Articolo 108, paragrafo 6	Articolo 80, paragrafo 7	
Articolo 108, paragrafo 7	Articolo 80, paragrafo 8	

Articolo 108, paragrafo 8		
Articolo 109	Allegato VI, parte 1, punti da 1 a 5	
Articolo 110, paragrafo 1		
Articolo 110, paragrafi da 2 a 5	Allegato VI, parte 1, punti da 8 a 11	
Articolo 111, paragrafo 1		
Articolo 111, paragrafo 2		
Articolo 111, paragrafo 3		
Articolo 111, paragrafo 4		
Articolo 111, paragrafo 5	Allegato VI, parte 1, punto 15	
Articolo 111, paragrafo 6	Allegato VI, parte 1, punto 17	
Articolo 112, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punti 18 e 19	
Articolo 112, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 20	
Articolo 112, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punto 21	
Articolo 113	Allegato VI, parte 1, punto 22	
Articolo 114, paragrafo 1		
Articolo 114, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punti 37 e 38	
Articolo 114, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punto 40	
Articolo 114, paragrafo 4		
Articolo 114, paragrafo 5		
Articolo 115, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 29	
Articolo 115, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 31	
Articolo 115, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punti da 33 a 36	
Articolo 116, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 26	

Articolo 116, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 25	
Articolo 116, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punto 27	
Articolo 117	Allegato VI, parte 1, punti 41 e 42	
Articolo 118	Articolo 79, paragrafi 2 e 3 e Allegato VI, parte 1, punto 43	
Articolo 119, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 44	
Articolo 119, paragrafo 2		
Articolo 119, paragrafo 3		
Articolo 120, paragrafi da 1 a 3	Allegato VI, parte 1, punti da 45 a 49	
Articolo 120, paragrafo 4		
Articolo 121, paragrafi 1 e 2	Allegato VI, parte 1, punti da 51 a 55	
Articolo 121, paragrafi 3 e 4	Allegato VI, parte 1, punti 58 e 59	
Articolo 122, paragrafi 1 e 2	Allegato VI, parte 1, punti 61 e 62	
Articolo 122, paragrafi 3 e 4	Allegato VI, parte 1, punti 64 e 65	
Articolo 123, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punti 66 e 76	
Articolo 123, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 66	
Articolo 123, paragrafo 3		
Articolo 124, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 68, paragrafi 1 e 2	
Articolo 124, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 69	
Articolo 124, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punto 71	
Articolo 124, paragrafo 4	Allegato VI, parte 1, punto 70	
Articolo 124, paragrafo 5		

Articolo 125	Allegato VI, parte 1, punto 72	
Articolo 126	Allegato VI, parte 1, punto 73	
Articolo 127, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 74	
Articolo 127, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 75	
Articolo 127, paragrafo 3	Allegato VI, parte 1, punti 77 e 78	
Articolo 127, paragrafo 4	Allegato VI, parte 1, punto 79	
Articolo 127, paragrafo 5	Allegato VI, parte 1, punti 80 e 81	
Articolo 128, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 86	
Articolo 128, paragrafo 2		
Articolo 128, paragrafo 3		
Articolo 129, paragrafi da 1 a 3	Allegato VI, parte 1, punti da 82 a 84	
Articolo 129, paragrafi 4 e 7	Allegato VI, parte 1, punti da 87 a 90	
Articolo 130	Articolo 81, paragrafi 1, 2 e 4	
Articolo 131, paragrafo 1	Articolo 82, paragrafo 1	
Articolo 131, paragrafo 2	Allegato VI, parte 2, punti da 12 a 16	
Articolo 131, paragrafo 3	Articolo 150, paragrafo 3	
Articolo 132, paragrafo 1	Allegato VI, parte 1, punto 6	
Articolo 132, paragrafo 2	Allegato VI, parte 1, punto 7	
Articolo 132, paragrafo 3		
Articolo 133	Allegato VI, parte 3, punti da 1 a 7	
Articolo 134	Allegato VI, parte 3, punti da 8 a 17	
Articolo 135, paragrafo 1		

Articolo 135, paragrafo 2		
Articolo 136		
Articolo 137, paragrafo 1		
Articolo 137, paragrafo 2		
Articolo 138, paragrafo 1	Articolo 84, paragrafo 1, e Allegato VII, parte 4, punto 1	
Articolo 138, paragrafo 1	Articolo 84, paragrafo 2	
Articolo 138, paragrafo 1	Articolo 84, paragrafo 3	
Articolo 138, paragrafo 1	Articolo 84, paragrafo 4	
Articolo 138, paragrafo 1		
Articolo 139		
Articolo 140		
Articolo 141		
Articolo 142, paragrafo 1	Articolo 86, paragrafo 9	
Articolo 142, paragrafi da 2 a 9	Articolo 86, paragrafi da 1 a 8	
Articolo 143, paragrafo 1	Articolo 85, paragrafo 1	
Articolo 143, paragrafo 2	Articolo 85, paragrafo 2	
Articolo 143, paragrafo 3		
Articolo 143, paragrafo 4	Articolo 85, paragrafo 3	
Articolo 143, paragrafo 5		
Articolo 143, paragrafo 1		
Articolo 144	Articolo 85, paragrafi 4 e 5	
Articolo 145, paragrafo 1	Articolo 89, paragrafo 1	
Articolo 145, paragrafo 2	Articolo 89, paragrafo 2	
Articolo 145, paragrafo 3		
Articolo 145, paragrafo 4		

Articolo 146	Articolo 87, paragrafi da 1 a 10	
Articolo 147, paragrafi 1 e 2	Articolo 87, paragrafo 11	
Articolo 147, paragrafi 3 e 4	Articolo 87, paragrafo 12	
Articolo 147, paragrafo 5		
Articolo 148, paragrafo 1	Allegato VII, parte 1, punto 3	
Articolo 148, paragrafo 2		
Articolo 148, paragrafi da 3 a 8	Allegato VII, parte 1, punti da 4 a 9	
Articolo 148, paragrafo 9		
Articolo 149	Allegato VII, parte 1, punti da 10 a 16	
Articolo 150, paragrafo 1	Allegato VII, parte 1, punti 17 e 18	
Articolo 150, paragrafo 2	Allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21	
Articolo 150, paragrafo 3	Allegato VII, parte 1, punti da 22 a 24	
Articolo 150, paragrafo 4	Allegato VII, parte 1, punti da 25 a 26	
Articolo 151		
Articolo 152	Allegato VII, parte 1, punto 27	
Articolo 153, paragrafo 1	Allegato VII, parte 1, punto 28	
Articolo 153, paragrafi da 2 a 5		
Articolo 154, paragrafo 1	Articolo 88, paragrafo 2	
Articolo 154, paragrafo 2	Articolo 88, paragrafo 3	
Articolo 154, paragrafo 3	Articolo 88, paragrafo 4	
Articolo 154, paragrafo 4	Articolo 88, paragrafo 6	
Articolo 154, paragrafo 5	Allegato VII, parte 1, punto 30	

Articolo 154, paragrafo 6	Allegato VII, parte 1, punto 31	
Articolo 154, paragrafo 7	Allegato VII, parte 1, punto 32	
Articolo 154, paragrafo 8	Allegato VII, parte 1, punto 33	
Articolo 154, paragrafo 9	Allegato VII, parte 1, punto 34	
Articolo 154, paragrafo 10	Allegato VII, parte 1, punto 35	
Articolo 154, paragrafo 11		
Articolo 155	Allegato VII, parte 1, punto 36	
Articolo 156, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 2	
Articolo 156, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 3	
Articolo 156, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 4	
Articolo 156, paragrafo 4	Allegato VII, parte 2, punto 5	
Articolo 156, paragrafo 5	Allegato VII, parte 2, punto 6	
Articolo 156, paragrafo 6	Allegato VII, parte 2, punto 7	
Articolo 156, paragrafo 7	Allegato VII, parte 2, punto 7	
Articolo 157, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 8	
Articolo 157, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 9	
Articolo 157, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 10	
Articolo 157, paragrafo 4	Allegato VII, parte 2, punto 11	
Articolo 158, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 12	
Articolo 158, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 13	
Articolo 158, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 14	
Articolo 158, paragrafo 4	Allegato VII, parte 2, punto 15	
Articolo 158, paragrafo 5	Allegato VII, parte 2, punto 16	
Articolo 159, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 17	
Articolo 159, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 18	
Articolo 159, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 19	

Articolo 159, paragrafo 4	Allegato VII, parte 2, punto 20	
Articolo 160, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 21	
Articolo 160, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 22	
Articolo 160, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 23	
Articolo 160, paragrafo 4		
Articolo 161, paragrafo 1	Allegato VII, parte 2, punto 24	
Articolo 161, paragrafo 2	Allegato VII, parte 2, punto 25 e 26	
Articolo 161, paragrafo 3	Allegato VII, parte 2, punto 27	
Articolo 162, paragrafo 1	Allegato VII, parte 3, punto 1	
Articolo 162, paragrafo 2	Allegato VII, parte 3, punto 2	
Articolo 162, paragrafo 3	Allegato VII, parte 3, punto 3	
Articolo 162, paragrafo 4	Allegato VII, parte 3, punto 4	
Articolo 162, paragrafo 5	Allegato VII, parte 3, punto 5	
Articolo 162, paragrafo 6	Allegato VII, parte 3, punto 6	
Articolo 162, paragrafo 7	Allegato VII, parte 3, punto 7	
Articolo 162, paragrafo 8	Allegato VII, parte 3, punto 9	
Articolo 162, paragrafo 9	Allegato VII, parte 3, punto 10	
Articolo 162, paragrafo 10	Allegato VII, parte 3, punto 11	
Articolo 163, paragrafo 1	Allegato VII, parte 3, punto 12	
Articolo 163, paragrafo 2		
Articolo 164	Allegato VII, parte 3, punto 13	
Articolo 165, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 1	
Articolo 165, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 2	
Articolo 165, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 3	
Articolo 166, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 5	

Articolo 166, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 12	
Articolo 166, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punti da 13 a 15	
Articolo 166, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 16	
Articolo 167, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 17	
Articolo 167, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 18	
Articolo 168, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 19 a 23	
Articolo 168, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 24	
Articolo 168, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 25	
Articolo 169, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 26 a 28	
Articolo 169, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 29	
Articolo 169, paragrafo 3		
Articolo 170	Allegato VII, parte 4, punto 30	
Articolo 171, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 31	
Articolo 171, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 32	
Articolo 171, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 33	
Articolo 171, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 34	
Articolo 171, paragrafo 5	Allegato VII, parte 4, punto 35	
Articolo 172, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 36	
Articolo 172, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 37, primo comma	
Articolo 172, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 37, secondo comma	
Articolo 172, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 38	
Articolo 172, paragrafo 5	Allegato VII, parte 4, punto 39	
Articolo 173, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 40	

Articolo 173, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 41	
Articolo 173, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 42	
Articolo 174, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 44	
Articolo 174, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 45	
Articolo 174, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 46	
Articolo 174, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 47	
Articolo 174, paragrafo 5		
Articolo 174, paragrafo 6		
Articolo 175, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 43 e punti da 49 a 56	
Articolo 175, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 57	
Articolo 176, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 59 a 66	
Articolo 176, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punti da 67 a 72	
Articolo 176, paragrafo 3		
Articolo 177, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 73 a 81	
Articolo 177, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 82	
Articolo 177, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punti da 83 a 86	
Articolo 178, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 87 a 92	
Articolo 178, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 93	
Articolo 178, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punti 94 e 95	
Articolo 178, paragrafo 4		
Articolo 179, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punti da 98 a 100	

Articolo 179, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punti 101 e 102	
Articolo 179, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punti 103 e 104	
Articolo 179, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 96	
Articolo 179, paragrafo 5	Allegato VII, parte 4, punto 97	
Articolo 179, paragrafo 6		
Articolo 180, paragrafo 1		
Articolo 180, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 105	
Articolo 180, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 106	
Articolo 180, paragrafo 4	Allegato VII, parte 4, punto 107	
Articolo 180, paragrafo 5	Allegato VII, parte 4, punto 108	
Articolo 180, paragrafo 6	Allegato VII, parte 4, punto 109	
Articolo 181	Allegato VII, parte 4, punti da 110 a 114	
Articolo 182	Allegato VII, parte 4, punto 115	
Articolo 183	Allegato VII, parte 4, punto 116	
Articolo 184	Allegato VII, parte 4, punti da 117 a 123	
Articolo 185, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 124	
Articolo 185, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punti 125 e 126	
Articolo 185, paragrafo 3	Allegato VII, parte 4, punto 127	
Articolo 185, paragrafo 4		
Articolo 186, paragrafo 1	Allegato VII, parte 4, punto 128	
Articolo 186, paragrafo 2	Allegato VII, parte 4, punto 129	
Articolo 187	Allegato VII, parte 4, punto 131	

Articolo 188	Articolo 90 e Allegato VIII, parte 1, punto 2	
Articolo 189, paragrafo 1	Articolo 93, paragrafo 2	
Articolo 189, paragrafo 2	Articolo 93, paragrafo 3	
Articolo 189, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 1	
Articolo 189, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punto 2	
Articolo 189, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 5, punti 1 e 2	
Articolo 189, paragrafo 6		
Articolo 190, paragrafo 1	Articolo 92, paragrafo 1	
Articolo 190, paragrafo 2	Articolo 92, paragrafo 2	
Articolo 190, paragrafo 3	Articolo 92, paragrafo 3	
Articolo 190, paragrafo 4	Articolo 92, paragrafo 4	
Articolo 190, paragrafo 5	Articolo 92, paragrafo 5	
Articolo 190, paragrafo 6	Articolo 92, paragrafo 6	
Articolo 190, paragrafo 7	Allegato VIII, parte 2, punto 1	
Articolo 190, paragrafo 8	Allegato VIII, parte 2, punto 2	
Articolo 190, paragrafo 9		
Articolo 190, paragrafo 10		
Articolo 191	Allegato VIII, parte 1, punti 3 e 4	
Articolo 192	Allegato VIII, parte 1, punto 5	
Articolo 193, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 1, punto 7	
Articolo 193, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 1, punto 8	
Articolo 193, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 1, punto 9	
Articolo 193, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 1, punto 10	
Articolo 193, paragrafi 5 e 9		

Articolo 194, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 1, punto 11	
Articolo 194, paragrafo 2		
Articolo 195, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 1, punto 12	
Articolo 195, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 1, punti da 13 a 17	
Articolo 195, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 1, punto 20	
Articolo 195, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 1, punto 21	
Articolo 195, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 1, punto 22	
Articolo 195, paragrafi 6 e 10		
Articolo 196	Allegato VIII, parte 1, punti da 23 a 25	
Articolo 197, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 1, punto 26	
Articolo 197, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 1, punto 27	
Articolo 198	Allegato VIII, parte 1, punto 29	
Articolo 199, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 1, punti 30 e 31	
Articolo 199, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 1, punto 32	
Articolo 200	Allegato VIII, parte 2, punto 3	
Articolo 201	Allegato VIII, parte 2, punti 4 e 5	
Articolo 202, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 6	
Articolo 202, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera a)	
Articolo 202, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera b)	
Articolo 202, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 2, punto 6, lettera c)	
Articolo 202, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 2, punto 7	
Articolo 203, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 8	

Articolo 203, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera a)	
Articolo 203, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera b)	
Articolo 203, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera c)	
Articolo 203, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 2, punto 8, lettera d)	
Articolo 204, paragrafo 1		
Articolo 204, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera a)	
Articolo 204, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 2, punto 9, lettera b)	
Articolo 205	Allegato VIII, parte 2, punto 10	
Articolo 206	Allegato VIII, parte 2, punto 11	
Articolo 207, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 12	
Articolo 207, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 13	
Articolo 208, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 14	
Articolo 208, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 15	
Articolo 208, paragrafo 3		
Articolo 209, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 16	
Articolo 209, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 17	
Articolo 209, paragrafo 3		
Articolo 210, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 18	
Articolo 210, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 19	
Articolo 211, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 20	
Articolo 211, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 2, punto 21	
Articolo 212, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 2, punto 22	

Articolo 212, paragrafo 2		
Articolo 212, paragrafo 3		
Articolo 213	Allegato VIII, parte 3, punto 3	
Articolo 214	Allegato VIII, parte 3, punto 4	
Articolo 215, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 5	
Articolo 215, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punti da 6 a 10	
Articolo 215, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 11	
Articolo 215, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23	
Articolo 215, paragrafo 5		
Articolo 216, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punti da 12 a 15	
Articolo 216, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 16	
Articolo 216, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 17	
Articolo 216, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punti 18 e 19	
Articolo 216, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 3, punti 20 e 21	
Articolo 216, paragrafo 6	Allegato VIII, parte 3, punti 22 e 23	
Articolo 216, paragrafi da 7 a 9		
Articolo 217, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 24	
Articolo 217, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 25	
Articolo 217, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 26	
Articolo 217, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punto 27	
Articolo 217, paragrafo 5	Allegato VIII, parte 3, punto 28	
Articolo 217, paragrafo 6	Allegato VIII, parte 3, punto 29	

Articolo 217, paragrafo 7		
Articolo 218, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punti da 30 a 32	
Articolo 218, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 33	
Articolo 218, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punti 34 e 35	
Articolo 218, paragrafi da 4 a 7		
Articolo 219, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 36	
Articolo 219, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punti da 37 a 40	
Articolo 219, paragrafi da 3 a 6		
Articolo 220, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punti da 42 a 46	
Articolo 220, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punti da 47 a 52	
Articolo 220, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punti da 53 a 56	
Articolo 221	Allegato VIII, parte 3, punto 57	
Articolo 222, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 58	
Articolo 222, paragrafo 2		
Articolo 222, paragrafo 3		
Articolo 223, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 60	
Articolo 223, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 61	
Articolo 224, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65	
Articolo 224, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 66	
Articolo 224, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 67	
Articolo 225, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punti da 68 a 71	

Articolo 225, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 72	
Articolo 225, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punti 73 e 74	
Articolo 226, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 76	
Articolo 226, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 77	
Articolo 226, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 78	
Articolo 227, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 79	
Articolo 227, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 80	
Articolo 227, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 80 <i>bis</i>	
Articolo 227, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punti 81 e 82	
Articolo 228, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 83	
Articolo 228, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 83	
Articolo 228, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 84	
Articolo 228, paragrafo 4	Allegato VIII, parte 3, punto 85	
Articolo 229	Allegato VIII, parte 3, punto 86	
Articolo 230, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 87	
Articolo 230, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 88	
Articolo 230, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 89	
Articolo 231, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 3, punto 90	
Articolo 231, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 3, punto 91	
Articolo 231, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 3, punto 92	
Articolo 232, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 4, punto 1	
Articolo 232, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 4, punto 2	
Articolo 233, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 4, punto 3	
Articolo 233, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 4, punto 4	

Articolo 233, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 4, punto 5	
Articolo 234, paragrafo 1	Allegato VIII, parte 4, punto 6	
Articolo 234, paragrafo 2	Allegato VIII, parte 4, punto 7	
Articolo 234, paragrafo 3	Allegato VIII, parte 4, punto 8	
Articolo 235	Allegato VIII, parte 6, punto 1	
Articolo 236	Allegato VIII, parte 6, punto 2	
Articolo 237, paragrafi da 1 a 9	Allegato IX, parte 1, punto 1	
Articolo 237, paragrafo 10	Articolo 4, punto 37	
Articolo 237, paragrafo 11	Articolo 4, punto 38	
Articolo 237, paragrafo 12	Articolo 4, punto 41	
Articolo 237, paragrafo 13		
Articolo 237, paragrafo 14		
Articolo 238, paragrafo 1	Allegato IX, parte 2, punto 1	
Articolo 238, paragrafo 2	Allegato IX, parte 3, punto 1 <i>bis</i>	
Articolo 238, paragrafo 3	Allegato IX, parte 2, punto 1 <i>ter</i>	
Articolo 238, paragrafo 4	Allegato IX, parte 2, punto 1 <i>quater</i>	
Articolo 238, paragrafo 5	Allegato IX, parte 2, punto 1 <i>quinquies</i>	
Articolo 238, paragrafo 6		
Articolo 239, paragrafo 1	Allegato IX, parte 2, punto 2	
Articolo 239, paragrafo 2	Allegato IX, parte 2, punto 2 <i>bis</i>	
Articolo 239, paragrafo 3	Allegato IX, parte 2, punto 2 <i>ter</i>	
Articolo 239, paragrafo 4	Allegato IX, parte 2, punto 2 <i>quater</i>	
Articolo 239, paragrafo 5	Allegato IX, parte 2, punto 2 <i>quinquies</i>	

Articolo 239, paragrafo 6		
Articolo 240, paragrafo 1	Articolo 95, paragrafo 1	
Articolo 240, paragrafo 2	Articolo 95, paragrafo 2	
Articolo 240, paragrafo 3	Articolo 96, paragrafo 2	
Articolo 240, paragrafo 4	Articolo 96, paragrafo 3	
Articolo 240, paragrafo 5	Articolo 96, paragrafo 4	
Articolo 240, paragrafo 6		
Articolo 241, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punti 2 e 3	
Articolo 241, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 5	
Articolo 241, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 5	
Articolo 242, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 60	
Articolo 242, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 61	
Articolo 242, paragrafo 3		
Articolo 242, paragrafo 4		
Articolo 243, paragrafo 1	Articolo 101, paragrafo 1	
Articolo 243, paragrafo 2	Articolo 101, paragrafo 2	
Articolo 243, paragrafo 3		
Articolo 244	Allegato IX, parte 2, punti 3 e 4	
Articolo 245	Allegato IX, parte 2, punti da 5 a 7	
Articolo 246	Allegato IX, parte 4, punti 6 e 7	
Articolo 247	Allegato IX, parte 4, punto 8	
Articolo 248, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punti 9 e 10	
Articolo 248, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 10	
Articolo 249	Allegato IX, parte 4, punti da 11 a 12	

Articolo 250, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 13	
Articolo 250, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 15	
Articolo 251, paragrafo 1	Articolo 100	
Articolo 251, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punti da 17 a 20	
Articolo 251, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 21	
Articolo 251, paragrafo 4	Allegato IX, parte IV, punti 22 e 23	
Articolo 251, paragrafo 5	Allegato IX, parte 4, punti 24 e 25	
Articolo 251, paragrafo 6	Allegato IX, parte 4, punti da 26 a 29	
Articolo 251, paragrafo 7	Allegato IX, parte 4, punto 30	
Articolo 251, paragrafo 8	Allegato IX, parte 4, punto 32	
Articolo 251, paragrafo 9	Allegato IX, parte 4, punto 33	
Articolo 252	Allegato IX, parte 4, punto 34	
Articolo 253	Allegato IX, parte 4, punti 35 e 36	
Articolo 254, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punti 38, 39 e 41	
Articolo 254, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 42	
Articolo 254, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 43	
Articolo 254, paragrafo 4	Allegato IX, parte 4, punto 44	
Articolo 254, paragrafo 5		
Articolo 255	Allegato IX, parte 4, punto 45	
Articolo 256, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punti 46, 47 e 49	
Articolo 256, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 51	
Articolo 257, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 52	

Articolo 257, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 53	
Articolo 257, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 54	
Articolo 257, paragrafo 4		
Articolo 258, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punti 55 e 57	
Articolo 258, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 58	
Articolo 258, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 59	
Articolo 259, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 62	
Articolo 259, paragrafo 2	Allegato IX, parte IV, punti da 63 a 65	
Articolo 259, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punti 66 e 67	
Articolo 259, paragrafo 4		
Articolo 260, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 68	
Articolo 260, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 70	
Articolo 260, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punto 71 (change)	
Articolo 261, paragrafo 1	Allegato IX, parte 4, punto 72	
Articolo 261, paragrafo 2	Allegato IX, parte 4, punto 73	
Articolo 261, paragrafo 3	Allegato IX, parte 4, punti 74 e 75	
Articolo 261, paragrafo 4	Allegato IX, parte 4, punto 76	
Articolo 262, paragrafo 1	Articolo 97, paragrafo 1	
Articolo 262, paragrafo 2	Articolo 97, paragrafo 2	
Articolo 262, paragrafo 3	Articolo 97, paragrafo 3	
Articolo 263	Allegato IX, parte 3, punto 1	
Articolo 264	Allegato IX, parte 4, punti da 2 a 7	

Articolo 265	Articolo 98, paragrafo 1, e allegato IX, parte 3, punti 8 e 9	
Articolo 266, paragrafo 1		Allegato II, punto 5
Articolo 266, paragrafo 2		
Articolo 267, paragrafo 1	Allegato III, parte 1, punto 2	
Articolo 267, paragrafo 2	Allegato III, parte 1, punto 3	
Articolo 267, paragrafo 3	Allegato III, parte 1, punto 4	
Articolo 267, paragrafo 4	Allegato III, parte 1, punto 5	
Articolo 267, paragrafo 5	Allegato III, parte 1, punto 6	
Articolo 267, paragrafo 6	Allegato III, parte 1, punto 7	
Articolo 267, paragrafo 7	Allegato III, parte 1, punto 8	
Articolo 267, paragrafo 8	Allegato III, parte 1, punto 9	
Articolo 267, paragrafo 9	Allegato III, parte 1, punto 10	
Articolo 267, paragrafo 10	Allegato III, parte 1, punto 11	
Articolo 267, paragrafo 11	Allegato III, parte 1, punto 12	
Articolo 267, paragrafo 12	Allegato III, parte 1, punto 13	
Articolo 267, paragrafo 13	Allegato III, parte 1, punto 14	
Articolo 267, paragrafo 14	Allegato III, parte 1, punto 15	
Articolo 267, paragrafo 15	Allegato III, parte 1, punto 16	
Articolo 267, paragrafo 16	Allegato III, parte 1, punto 17	
Articolo 267, paragrafo 17	Allegato III, parte 1, punto 18	
Articolo 267, paragrafo 18	Allegato III, parte 1, punto 19	
Articolo 267, paragrafo 19	Allegato III, parte 1, punto 20	
Articolo 267, paragrafo 20	Allegato III, parte 1, punto 21	
Articolo 267, paragrafo 21	Allegato III, parte 1, punto 22	
Articolo 267, paragrafo 22	Allegato III, parte 1, punto 23	

Articolo 267, paragrafo 23	Allegato III, parte 1, punto 26	
Articolo 267, paragrafo 24	Allegato III, parte 1, punto 27	
Articolo 267, paragrafo 25	Allegato III, parte 1, punto 28	
Articolo 267, paragrafo 26	Allegato III, parte 7, lettera a)	
Articolo 267, paragrafo 27	Allegato III, parte 7, lettera a)	
Articolo 267, paragrafi da 28 a 31		
Articolo 268, paragrafo 1	Allegato III, parte 2, punto 1	
Articolo 268, paragrafo 2	Allegato III, parte 2, punto 2	
Articolo 268, paragrafo 3	Allegato III, parte 2, punto 3, primo e secondo comma	
Articolo 268, paragrafo 4	Allegato III, parte 2, punto 3, terzo comma	
Articolo 268, paragrafo 5	Allegato III, parte 2, punto 4	
Articolo 268, paragrafo 6	Allegato III, parte 2, punto 5	
Articolo 268, paragrafo 7	Allegato III, parte 2, punto 7	
Articolo 268, paragrafo 8	Allegato III, parte 2, punto 8	
Articolo 269, paragrafo 1	Allegato III, parte 3	
Articolo 269, paragrafo 2	Allegato III, parte 3	
Articolo 269, paragrafo 3	Allegato III, parte 3	
Articolo 270, paragrafo 1	Allegato III, parte 4	
Articolo 270, paragrafo 2	Allegato III, parte 4, nota 4	
Articolo 271, paragrafo 1	Allegato III, parte 5, punto 1	
Articolo 271, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 2	
Articolo 272, paragrafo 1	Allegato III, parte 5, punti 3 e 4	
Articolo 272, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 5	
Articolo 272, paragrafo 3		

Articolo 272, paragrafo 4		
Articolo 273, paragrafo 1		
Articolo 273, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 6	
Articolo 273, paragrafo 3	Allegato III, parte 5, punto 7	
Articolo 273, paragrafo 4	Allegato III, parte 5, punto 8	
Articolo 274, paragrafo 1	Allegato III, parte 5, punto 11	
Articolo 274, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 12	
Articolo 275, paragrafo 1		
Articolo 275, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 13	
Articolo 275, paragrafo 3	Allegato III, parte 5, punto 14	
Articolo 276, paragrafo 1		
Articolo 276, paragrafo 2	Allegato III, parte 5, punto 15	
Articolo 276, paragrafo 3	Allegato III, parte 5, punto 16	
Articolo 276, paragrafo 4	Allegato III, parte 5, punto 17	
Articolo 276, paragrafo 5	Allegato III, parte 5, punto 18	
Articolo 276, paragrafo 6	Allegato III, parte 5, punto 19	
Articolo 276, paragrafo 7	Allegato III, parte 5, punto 20	
Articolo 276, paragrafo 8	Allegato III, parte 5, punto 21	
Articolo 277, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 1	
Articolo 277, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 2	
Articolo 277, paragrafo 3	Allegato III, parte 6, punto 3	
Articolo 277, paragrafo 4	Allegato III, parte 6, punto 4	
Articolo 277, paragrafo 5		
Articolo 277, paragrafo 6		
Articolo 278, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 5	
Articolo 278, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 6	

Articolo 278, paragrafo 3	Allegato III, parte 6, punto 6	
Articolo 278, paragrafo 4	Allegato III, parte 6, punto 7	
Articolo 278, paragrafo 5	Allegato III, parte 6, punto 8	
Articolo 278, paragrafo 6	Allegato III, parte 6, punto 9	
Articolo 278, paragrafo 7	Allegato III, parte 6, punto 10	
Articolo 278, paragrafo 8	Allegato III, parte 6, punto 11 (change)	
Articolo 278, paragrafo 9	Allegato III, parte 6, punto 12	
Articolo 278, paragrafo 10	Allegato III, parte 6, punto 13	
Articolo 278, paragrafo 11	Allegato III, parte 6, punto 14	
Articolo 278, paragrafo 12	Allegato III, parte 6, punto 15	
Articolo 278, paragrafo 13		
Articolo 279, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 16	
Articolo 279, paragrafi da 2 a 7		
Articolo 280, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punti 18 e 25	
Articolo 280, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 19	
Articolo 280, paragrafo 3		
Articolo 280, paragrafo 4	Allegato III, parte 6, punto 20	
Articolo 280, paragrafo 5	Allegato III, parte 6, punto 21	
Articolo 280, paragrafo 6	Allegato III, parte 6, punto 22	
Articolo 280, paragrafo 7	Allegato III, parte 6, punto 23	
Articolo 280, paragrafo 8	Allegato III, parte 6, punto 24	
Articolo 281, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 17	
Articolo 281, paragrafo 2		
Articolo 281, paragrafo 3		
Articolo 281, paragrafo 4		

Articolo 282	Allegato III, parte 6, punto 26	
Articolo 283, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 27	
Articolo 283, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 28	
Articolo 283, paragrafo 3		
Articolo 283, paragrafo 4	Allegato III, parte 6, punto 29	
Articolo 283, paragrafo 5	Allegato III, parte 6, punto 30	
Articolo 283, paragrafo 6	Allegato III, parte 6, punto 31	
Articolo 284, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 32	
Articolo 284, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 33	
Articolo 284, paragrafi da 3 a 10		
Articolo 285, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 34	
Articolo 285, paragrafo 2	Allegato III, parte 6, punto 35	
Articolo 285, paragrafo 3		
Articolo 285, paragrafo 4		
Articolo 285, paragrafo 5		
Articolo 285, paragrafo 6		
Articolo 286, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 36	
Articolo 286, paragrafo 2		
Articolo 286, paragrafo 3	Allegato III, parte 6, punto 38	
Articolo 286, paragrafo 4	Allegato III, parte 6, punto 39	
Articolo 286, paragrafo 5	Allegato III, parte 6, punto 40	
Articolo 286, paragrafo 6	Allegato III, parte 6, punto 41	
Articolo 286, paragrafo 7		
Articolo 286, paragrafo 8		
Articolo 286, paragrafo 9		
Articolo 286, paragrafo 10		

Articolo 287, paragrafo 1	Allegato III, parte 6, punto 42	
Articolo 287, paragrafi da 2 a 5		
Articolo 287, paragrafo 6	Allegato III, parte 6, punto 42	
Articolo 288, paragrafo 1		
Articolo 288, paragrafo 2		
Articolo 288, paragrafo 3		
Articolo 289	Allegato III, parte 7, lettera a)	
Articolo 290, paragrafo 1		
Articolo 290, paragrafo 2	Allegato III, parte 7, lettera b), punto 5	
Articolo 290, paragrafo 3		
Articolo 291, paragrafo 1	Allegato III, parte 7, lettera b), punto iii)	
Articolo 291, paragrafo 2	Allegato III, parte 7, lettera b), punto iv)	
Articolo 291, paragrafo 3	Allegato III, parte 7, lettera b), punto v)	
Articolo 291, paragrafo 4	Allegato III, parte 7, lettera b), quinto comma, lettere c) e d)	
Articolo 292, paragrafo 1	Allegato III, parte 7, lettera c)	
Articolo 292, paragrafo 2	Allegato III, parte 7, lettera c)	
Articolo 292, paragrafo 3	Allegato III, parte 7, lettera c)	
Articolo 292, paragrafo 4		
Articolo 293, paragrafo 1		
Articolo 293, paragrafo 2		Allegato II, punti da 7 a 11
Articolo 294, paragrafo 1		
Articolo 295		
Articolo 296		

Articolo 297		
Articolo 298		
Articolo 299		
Articolo 300		
Articolo 301, paragrafo 1	Articolo 104, paragrafo 6	
Articolo 301, paragrafo 2	Articolo 105, paragrafi 1 e 2	
Articolo 301, paragrafo 3		
Articolo 302, paragrafo 1	Articolo 102, paragrafi 2 e 3	
Articolo 302, paragrafo 2		
Articolo 303, paragrafo 3	Articolo 102, paragrafo 4	
Articolo 303, paragrafo 3	Allegato X, parte 4, punto 1	
Articolo 303, paragrafo 3	Allegato X, parte 4, punto 2	
Articolo 303, paragrafo 4		
Articolo 303, paragrafo 5		
Articolo 304, paragrafo 1	Allegato X, parte 1, punto 1	
Articolo 305, paragrafo 2	Allegato X, parte 1, punto da 2 a 4	
Articolo 305, paragrafo 3	Allegato X, parte 1, punto 5 e 6	
Articolo 305, paragrafo 3		
Articolo 306, paragrafo 1	Articolo 104, paragrafo 1	
Articolo 306, paragrafo 2	Allegato X, parte 2, punto 1, prima frase	
Articolo 306, paragrafo 3	Allegato X, parte 2, punto 1, seconda frase	
Articolo 306, paragrafo 4	Allegato X, parte 2, punto 2	
Articolo 307, paragrafo 1	Allegato X, parte 2, punto 2	
Articolo 307, paragrafo 2		

Articolo 307, paragrafo 3		
Articolo 308, paragrafo 1	Allegato X, parte 2, punti da 5 a 7	
Articolo 308, paragrafo 2	Allegato X, parte 2, punti 10 e 11	
Articolo 309	Allegato X, parte 2, punto 12	
Articolo 310	Allegato X, parte 3, punti da 1 a 7	
Articolo 311, paragrafo 1	Allegato X, parte 3, punto 1	
Articolo 311, paragrafo 2	Allegato X, parte 3, punti da 8 a 12	
Articolo 311, paragrafo 3	Allegato X, parte 3, punti da 13 a 18	
Articolo 311, paragrafo 4	Allegato X, parte 3, punto 19	
Articolo 311, paragrafo 5	Allegato X, parte 3, punto 20	
Articolo 311, paragrafo 6	Allegato X, parte 3, punti da 21 a 24	
Articolo 311, paragrafo 7		
Articolo 312, paragrafo 1	Allegato X, parte 3, punto 25	
Articolo 312, paragrafo 2	Allegato X, parte 3, punto 26	
Articolo 312, paragrafo 3	Allegato X, parte 3, punto 27	
Articolo 312, paragrafo 4	Allegato X, parte 3, punto 28	
Articolo 312, paragrafo 5	Allegato X, parte 3, punto 29	
Articolo 313	Allegato X, parte 5	
Articolo 314, paragrafo 1		Articolo 26
Articolo 314, paragrafo 2		Articolo 26
Articolo 314, paragrafo 3		
Articolo 315		

Articolo 316, paragrafo 1		Allegato I, punto 1
Articolo 316, paragrafo 2		Allegato I, punto 2
Articolo 316, paragrafo 3		Allegato I, punto 3
Articolo 317, paragrafo 1		Allegato I, punto 4
Articolo 317, paragrafo 2		
Articolo 318, paragrafo 1		Allegato I, punto 5
Articolo 318, paragrafo 2		
Articolo 319		Allegato I, punto 7
Articolo 320, paragrafo 1		Allegato I, punto 9
Articolo 320, paragrafo 2		Allegato I, punto 10
Articolo 321, paragrafo 1		Allegato I, punto 8
Articolo 321, paragrafo 2		Allegato I, punto 8
Articolo 322		Allegato I, punto 11
Articolo 323		Allegato I, punto 13
Articolo 324		Allegato I, punto 14
Articolo 325, paragrafo 1		Allegato I, punto 14
Articolo 325, paragrafo 2		Allegato I, punto 14
Articolo 325, paragrafo 3		Allegato I, punto 14
Articolo 325, paragrafo 4		Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 326, paragrafo 1		Allegato I, punto 16 <i>bis</i>
Articolo 326, paragrafo 2		Allegato I, punto 16 <i>bis</i>
Articolo 326, paragrafo 3		Allegato I, punto 16 <i>bis</i>
Articolo 326, paragrafo 4		Allegato I, punto 16 <i>bis</i>
Articolo 326, paragrafo 4		Allegato I, punto 16 <i>bis</i>
Articolo 327, paragrafo 1		Allegato I, punto 14 <i>bis</i>
Articolo 327, paragrafo 2		Allegato I, punto 14 <i>ter</i>

Articolo 327, paragrafo 3		Allegato I, punto 14 <i>quater</i>
Articolo 327, paragrafo 4		Allegato I, punto 14 <i>bis</i>
Articolo 328, paragrafo 1		Allegato I, punto 17
Articolo 328, paragrafo 2		Allegato I, punto 18
Articolo 328, paragrafo 3		Allegato I, punto 19
Articolo 328, paragrafo 4		Allegato I, punto 20
Articolo 328, paragrafo 5		Allegato I, punto 21
Articolo 328, paragrafo 6		Allegato I, punto 22
Articolo 328, paragrafo 7		Allegato I, punto 23
Articolo 328, paragrafo 8		Allegato I, punto 24
Articolo 328, paragrafo 9		Allegato I, punto 25
Articolo 329, paragrafo 1		Allegato I, punto 26
Articolo 329, paragrafo 2		Allegato I, punto 27
Articolo 329, paragrafo 3		Allegato I, punto 28
Articolo 329, paragrafo 4		Allegato I, punto 29
Articolo 329, paragrafo 5		Allegato I, punto 30
Articolo 329, paragrafo 6		Allegato I, punto 31
Articolo 329, paragrafo 7		Allegato I, punto 32
Articolo 330, paragrafo 1		Allegato I, punto 33
Articolo 330, paragrafo 2		Allegato I, punto 33
Articolo 330, paragrafo 3		
Articolo 331		Allegato I, punto 34
Articolo 332		Allegato I, punto 36
Articolo 333, paragrafo 1		
Articolo 333, paragrafo 2		Allegato I, punto 37
Articolo 333, paragrafo 3		Allegato I, punto 38

Articolo 334, paragrafo 1		Allegato I, punto 41
Articolo 334, paragrafo 2		Allegato I, punto 41
Articolo 335, paragrafo 1		Allegato I, punto 42
Articolo 335, paragrafo 2		
Articolo 335, paragrafo 3		Allegato I, punto 43
Articolo 335, paragrafo 4		Allegato I, punto 44
Articolo 335, paragrafo 5		Allegato I, punto 45
Articolo 335, paragrafo 6		Allegato I, punto 46
Articolo 336		Allegato I, punto 8
Articolo 337, paragrafo 1		Allegato I, punti 48 e 49
Articolo 337, paragrafo 2		Allegato I, punto 50
Articolo 338		Allegato I, punto 51
Articolo 339, paragrafo 1		Allegato I, punto 53
Articolo 339, paragrafo 2		Allegato I, punto 54
Articolo 339, paragrafo 3		Allegato I, punto 55
Articolo 339, paragrafo 4		Allegato I, punto 56
Articolo 340		Allegato III, punto 1
Articolo 341, paragrafo 1		Allegato III, punti 2 e 2.1
Articolo 341, paragrafo 2		Allegato III, punto 2.2
Articolo 341, paragrafo 3		Allegato III, punto 2.1
Articolo 341, paragrafo 4		Allegato III, punto 2.2
Articolo 341, paragrafo 5		
Articolo 342, paragrafo 1		Allegato III, punto 2.1
Articolo 342, paragrafo 2		Allegato III, punto 2.1
Articolo 342, paragrafo 3		Allegato III, punto 2.1
Articolo 343, paragrafo 1		Allegato III, punto 3.1

Articolo 343, paragrafo 2		Allegato III, punto 3.2
Articolo 343, paragrafo 3		Allegato III, punto 3.2
Articolo 343, paragrafo 4		
Articolo 344		
Articolo 345		
Articolo 346, paragrafo 1		Allegato IV, punto 1
Articolo 346, paragrafo 2		Allegato IV, punto 2
Articolo 346, paragrafo 3		Allegato IV, punto 3
Articolo 346, paragrafo 4		Allegato IV, punto 4
Articolo 346, paragrafo 5		Allegato IV, punto 6
Articolo 347, paragrafo 1		Allegato IV, punto 8
Articolo 347, paragrafo 2		Allegato IV, punto 9
Articolo 347, paragrafo 3		Allegato IV, punto 10
Articolo 347, paragrafo 4		Allegato IV, punto 12
Articolo 348, paragrafo 1		Allegato IV, punto 13
Articolo 348, paragrafo 2		Allegato IV, punto 14
Articolo 348, paragrafo 3		Allegato IV, punto 15
Articolo 348, paragrafo 4		Allegato IV, punto 16
Articolo 348, paragrafo 5		Allegato IV, punto 17
Articolo 348, paragrafo 6		Allegato IV, punto 18
Articolo 349, paragrafo 1		Allegato IV, punto 19
Articolo 349, paragrafo 2		Allegato IV, punto 20
Articolo 350		Allegato IV, punto 21
Articolo 351		
Articolo 352, paragrafo 1		Allegato V, punto 1
Articolo 352, paragrafo 2		

Articolo 352, paragrafo 3		
Articolo 353, paragrafo 1		Allegato V, punto 10 <i>ter</i>
Articolo 353, paragrafo 2		
Articolo 353, paragrafo 3		
Articolo 354, paragrafo 1		Allegato V, punto 10
Articolo 354, paragrafo 2		Allegato V, punto 10 <i>bis</i>
Articolo 355, paragrafo 1		Allegato V, punto 7
Articolo 355, paragrafo 2		Allegato V, punto 8
Articolo 355, paragrafo 3		Allegato V, punto 9
Articolo 355, paragrafo 4		Allegato V, punto 10
Articolo 355, paragrafo 5		Allegato V, punto 8
Articolo 356, paragrafo 1		Allegato V, punto 11
Articolo 356, paragrafo 2		Allegato V, punto 12
Articolo 356, paragrafo 3		Allegato V, punto 12
Articolo 357, paragrafo 1		Allegato V, punto 2
Articolo 357, paragrafo 2		Allegato V, punto 2
Articolo 357, paragrafo 3		Allegato V, punto 5
Articolo 357, paragrafo 4		
Articolo 358, paragrafo 1		Allegato V, punto 3
Articolo 358, paragrafo 2		
Articolo 359, paragrafo 1		Allegato V, punto 5
Articolo 360, paragrafo 1		Allegato V, punto 5
Articolo 360, paragrafo 2		
Articolo 361		Allegato V, punto 5 <i>bis</i>
Articolo 362		Allegato V, punto 5 <i>ter</i>
Articolo 363, paragrafo 1		Allegato V, punto 5 <i>quater</i>

Articolo 363, paragrafo 2		Allegato V, punto 5 <i>quinqüies</i>
Articolo 363, paragrafo 3		Allegato V, punto 5 <i>quinqüies</i>
Articolo 363, paragrafo 4		Allegato V, punto 5 <i>quinqüies</i>
Articolo 363, paragrafo 5		Allegato V, punto 5 <i>quinqüies</i>
Articolo 363, paragrafo 6		Allegato V, punto 5 <i>quinqüies</i>
Articolo 363, paragrafo 7		
Articolo 364, paragrafo 1		Allegato V, punto 5 <i>bis</i>
Articolo 364, paragrafo 2		Allegato V, punto 5 <i>sexies</i>
Articolo 365, paragrafo 1		Allegato V, punto 5 <i>septies</i>
Articolo 365, paragrafo 2		Allegato V, punto 5 <i>octies</i>
Articolo 365, paragrafo 3		Allegato V, punto 5 <i>nonies</i>
Articolo 365, paragrafo 4		Allegato V, punto 5 <i>nonies</i>
Articolo 365, paragrafo 5		Allegato V, punto 5 <i>decies</i>
Articolo 365, paragrafo 6		Allegato V, punto 5
Articolo 366		Allegato V, punto 5 <i>undecies</i>
Articolo 367		
Articolo 367, paragrafo 4		Allegato V, punto 5 <i>duodecies</i>
Articolo 367, paragrafo 5		Allegato V, punto 5 <i>duodecies</i>
Articolo 367, paragrafo 6		Allegato V, punto 5 <i>duodecies</i>
Articolo 368		Allegato II, punto 1
Articolo 369, paragrafo 1		Allegato II, punto 2
Articolo 369, paragrafo 2		Allegato II, punto 3
Articolo 369, paragrafo 3		
Articolo 370		Allegato II, punto 4
Articolo 371		
Articolo 372		

Articolo 373		
Articolo 374		
Articolo 375		
Articolo 376		Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 377		
Articolo 378		
Articolo 379, paragrafo 1	Articolo 106, paragrafo 1	
Articolo 379, paragrafo 2	Articolo 106, paragrafo 1	
Articolo 379, paragrafo 3		Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 379, paragrafo 4		Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 379, paragrafo 5		Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 379, paragrafo 6	Articolo 106, paragrafo 2	
Articolo 379, paragrafo 7	Articolo 106, paragrafo 3	
Articolo 379, paragrafo 8		
Articolo 380	Articolo 107	
Articolo 381	Articolo 108	
Articolo 382	Articolo 109	
Articolo 383, paragrafo 1	Articolo 110, paragrafo 1	
Articolo 383, paragrafo 2	Articolo 110, paragrafo 2	
Articolo 384, paragrafo 1	Articolo 111, paragrafo 1	
Articolo 384, paragrafo 2	Articolo 111, paragrafo 4	
Articolo 384, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 4	
Articolo 384, paragrafo 4		Articolo 31
Articolo 385		
Articolo 386, paragrafo 1		Allegato VI, punto 1
Articolo 386, paragrafo 2		Allegato VI, punto 2

Articolo 386, paragrafo 3		Allegato VI, punto 3
Articolo 387		Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 388, paragrafo 1	Articolo 112, paragrafo 1	
Articolo 388, paragrafo 2	Articolo 112, paragrafo 2	
Articolo 388, paragrafo 3	Articolo 112, paragrafo 3	
Articolo 388, paragrafo 4		
Articolo 389, paragrafo 1	Articolo 113, paragrafo 3	
Articolo 389, paragrafo 2	Articolo 113, paragrafo 4	
Articolo 390, paragrafo 1	Articolo 114, paragrafo 1	
Articolo 390, paragrafo 2	Articolo 114, paragrafo 2	
Articolo 390, paragrafo 3	Articolo 114, paragrafo 3	
Articolo 391, paragrafo 1	Articolo 115, paragrafo 1	
Articolo 391, paragrafo 2	Articolo 115, paragrafo 2	
Articolo 392, paragrafo 1	Articolo 117, paragrafo 1	
Articolo 392, paragrafo 2	Articolo 117, paragrafo 2	
Articolo 393		
Articolo 394, paragrafo 1	Articolo 122 <i>bis</i> , paragrafo 1	
Articolo 394, paragrafo 2	Articolo 122 <i>bis</i> , paragrafo 2	
Articolo 394, paragrafo 3	Articolo 122 <i>bis</i> , paragrafo 3	
Articolo 394, paragrafo 4	Articolo 122 <i>bis</i> , paragrafo 4	
Articolo 395		
Articolo 396		
Articolo 397		
Articolo 398		
Articolo 399		
Articolo 400		

Articolo 401		
Articolo 402		
Articolo 403		
Articolo 404		
Articolo 405		
Articolo 406		
Articolo 407		
Articolo 408		
Articolo 409		
Articolo 410		
Articolo 411		
Articolo 412		
Articolo 413		
Articolo 414		
Articolo 415		
Articolo 416		
Articolo 417		
Articolo 418, paragrafo 1	Articolo 145, paragrafo 1	
Articolo 418, paragrafo 2	Articolo 145, paragrafo 2	
Articolo 418, paragrafo 3	Articolo 145, paragrafo 3	
Articolo 418, paragrafo 4	Articolo 145, paragrafo 4	
Articolo 419, paragrafo 1	Allegato XII, parte 1, punto 1 e articolo 146, paragrafo 1	
Articolo 419, paragrafo 2	Articolo 146, paragrafo 2 e Allegato XII, parte 1, punti 2 e 3	
Articolo 419, paragrafo 3	Articolo 146, paragrafo 3	

Articolo 420	Articolo 147 e Allegato XII, parte 1, punto 4	
Articolo 421, paragrafo 1	Articolo 148	
Articolo 421, paragrafo 2		
Articolo 422, paragrafo 1	Allegato XII, parte 2, punto 1	
Articolo 422, paragrafo 2		
Articolo 423	Allegato XII, parte 2, punto 2	
Articolo 424		
Articolo 425	Allegato XII, parte 2, punti 4 e 8	
Articolo 426	Allegato XII, parte 2, punto 5	
Articolo 427		
Articolo 428	Allegato XII, parte 2, punto 6	
Articolo 429	Allegato XII, parte 2, punto 7	
Articolo 430	Allegato XII, parte 2, punto 9	
Articolo 431	Allegato XII, parte 2, punto 11	
Articolo 432	Allegato XII, parte 2, punto 12	
Articolo 433	Allegato XII, parte 2, punto 13	
Articolo 434	Allegato XII, parte 2, punto 14	
Articolo 435, paragrafo 1	Allegato XII, parte 2, punto 15	
Articolo 435, paragrafo 2		
Articolo 436		
Articolo 437	Allegato XII, parte 3, punto 1	
Articolo 438	Allegato XII, parte 3, punto 2	
Articolo 439	Allegato XII, parte 3, punto 3	
Articolo 440		
Articolo 441, primo comma	Articolo 150, paragrafo 1	Articolo 41

Articolo 441, secondo comma		
Articolo 442		
Articolo 443		
Articolo 444		
Articolo 445, paragrafo 1	Articolo 151 <i>bis</i>	
Articolo 445, paragrafo 2	Articolo 151 <i>bis</i>	
Articolo 445, paragrafo 3	Articolo 151 <i>bis</i>	
Articolo 445, paragrafo 4		
Articolo 445, paragrafo 5		
Articolo 446		
Articolo 447		
Articolo 448		
Articolo 459		
Articolo 450		
Articolo 451		
Articolo 452		
Articolo 453		
Articolo 454		
Articolo 455		
Articolo 456		
Articolo 457		
Articolo 458		
Articolo 459		
Articolo 460		
Articolo 461		
Articolo 462		

Articolo 463		
Articolo 464		
Articolo 465		
Articolo 466		
Articolo 467		
Articolo 468		
Articolo 469		
Articolo 470		
Articolo 471		
Articolo 472		
Articolo 473		
Articolo 474		
Articolo 475		
Articolo 476	Articolo 152, paragrafo 5	
Articolo 477		
Articolo 478		
Articolo 479		
Articolo 480		
Articolo 481		
Articolo 482		
Articolo 483		
Articolo 484		
Articolo 485		
Articolo 486		
Articolo 487		
Articolo 488		

Allegato I	Allegato II	
Allegato II	Allegato IV	
Allegato III		
Allegato IV, parte 1	Articolo 152, paragrafo 5, e articolo 1, paragrafi da 14 a 19 della direttiva 2000/12/CE	
Allegato IV, parte 2	Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 42 della direttiva 2000/12/CE	
Allegato IV, parte 3	Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 43 della direttiva 2000/12/CE	
Allegato IV, parte 4	Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 44 della direttiva 2000/12/CE	
Allegato IV, parte 5	Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 45 della direttiva 2000/12/CE	
Allegato IV, parte 6	Articolo 152, paragrafo 5 e articolo 46 della direttiva 2000/12/CE	

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB¹

Mercato interno – mercati finanziari

Mercato interno – enti finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²**

☐ La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Innanzitutto, la presente iniziativa rientra nel quadro dell'obiettivo strategico di migliorare la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari. Il livello di sostegno finanziario senza precedenti fornito alle banche deve andare di pari passo con una riforma vigorosa di egual portata, destinata a far fronte alle carenze normative messe in risalto dalla crisi finanziaria. La presente riforma della regolamentazione bancaria dell'UE riflette i risultati dei lavori coordinati a livello internazionale sull'accordo quadro di Basilea III sul capitale e la liquidità delle banche ed è in linea con un altro obiettivo strategico volto a stabilire norme a livello mondiale sulla base della cooperazione e dell'accordo con i partner internazionali.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1. (mercato interno – enti finanziari)

Migliorare il regime dei requisiti in materia di fondi propri per il settore bancario, assicurativo e pensionistico

¹ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Obiettivo specifico n. 2. (mercato interno – mercati finanziari)

Promuovere la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari attraverso una vigilanza adeguata, solide infrastrutture di mercato e un elevato livello di trasparenza.

Oltre ai due obiettivi specifici summenzionati inseriti nel piano di gestione della DG MARKT per il 2011, l'iniziativa mira a contribuire ai seguenti obiettivi specifici individuati nella valutazione dell'impatto che accompagna le proposte:

- migliorando la gestione dei rischi bancari
- eliminando le possibilità di arbitraggio regolamentare;
- garantendo maggiore chiarezza giuridica;
- riducendo i costi di messa in conformità;
- assicurando maggiormente parità di trattamento;
- rafforzando la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza;
- riducendo la ciclicità dei prestiti bancari.

Attività ABM/ABB interessate

Mercati finanziari, enti finanziari

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le proposte mirano a una maggiore capitalizzazione e a una migliore gestione del rischio di liquidità del settore bancario nell'UE, il che, a sua volta, dovrebbe ridurre l'incidenza di crisi sistemiche del settore bancario. Si stima che la maggiore stabilità finanziaria generi vantaggi economici netti concomitanti che si tradurranno in un incremento annuo del PIL dell'UE compreso tra lo 0,3% e il 2%. Tali vantaggi andranno a beneficio di numerose parti interessate, tra cui i privati, le PMI e le grandi imprese debtrici e creditrici delle banche, le amministrazioni e i cittadini dell'UE in generale.

L'autorità bancaria europea (ABE) è chiamata a svolgere un ruolo importante nel conseguimento di tali obiettivi, dal momento che le misure proposte la invitano a elaborare più di 50 norme tecniche vincolanti (BTS) in diversi settori. Tali norme, che dovranno essere approvate dalla Commissione, saranno cruciali nel garantire che disposizioni di carattere altamente tecnico siano attuate uniformemente in tutta l'UE e che le misure proposte diano i risultati sperati. L'apporto dell'ABE dovrebbe pertanto contribuire all'effettivo raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

1. Risultati attesi:

- stabilità finanziaria rafforzata grazie al miglioramento della regolamentazione e della vigilanza delle banche;
- migliore capitalizzazione e gestione del rischio di liquidità delle banche nell'UE.

Indicatori:

- evoluzione dei costi della protezione contro il default di enti finanziari;
- percentuale di banche dell'UE che supera le prove di stress;
- coefficienti di capitale e riserve di capitale che superano i requisiti in materia di fondi propri detenuti dalle banche dell'UE.

2. Risultato atteso:

- maggiore efficienza della regolamentazione e della vigilanza bancaria nell'UE.

Indicatore:

- numero di norme tecniche vincolanti elaborate dall'ABE nei tempi prestabiliti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Sulla base delle due proposte, circa il 60% delle norme tecniche vincolanti che l'ABE è invitata a preparare dovrà essere adottato nel 2013, il che richiede un aumento degli equivalenti a tempo pieno (ETP) per fare fronte al relativo carico di lavoro. L'incremento degli ETP dovrà protrarsi negli anni successivi a fronte dell'esigenza di apportare le modifiche alle norme tecniche vincolanti già elaborate e di elaborare il restante 40% delle norme in oggetto. Inoltre, in una prospettiva a lungo termine, future proposte legislative nel settore della regolamentazione bancaria dell'UE porteranno all'elaborazione di ulteriori BTS.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Diverse circostanze di rilievo dimostrano il valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE in questa iniziativa, tra cui:

- la necessità di migliorare il livello di integrazione nel mercato bancario interno dell'UE;
- la necessità di rimediare a diverse carenze del mercato e della regolamentazione messe in luce dalla crisi finanziaria;
- l'esigenza di eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare concesse dalla legislazione vigente; e
- la necessità di garantire un approccio coerente dell'UE per affrontare diverse questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'iniziativa e che eviterebbero agli Stati membri di dover ricorrere a soluzioni individuali che rischiano di frammentare il mercato interno.

Ma la considerazione più importante è costituita dal fatto che solo un approccio comune a livello dell'UE potrà garantire, di fatto, una stabilità finanziaria e contenere un'eccessiva prociclicità finanziaria, visto che le misure strategiche volte ad affrontare tali aspetti sistemici cruciali sono orientate verso esigenze nazionali oppure assenti.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Per quanto riguarda le norme tecniche vincolanti, il 2011 costituisce il primo anno di operatività dell'ABE. Pertanto, una prima serie di norme tecniche vincolanti inerenti al quadro legislativo in vigore deve ancora essere sottoposta alla Commissione.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

- ☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- ☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste³

- ☐ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione.
- ☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - ☐ agenzie esecutive
 - ☒ organismi creati dalle Comunità⁴
 - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
 - ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- ☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- ☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi
- ☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

--

³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione deve pubblicare una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'ABE e alle procedure stabilite nel regolamento. Tale relazione valuterebbe, tra l'altro, il grado di convergenza delle prassi di vigilanza raggiunto da parte delle autorità nazionali di vigilanza e l'adeguatezza delle risorse dell'ABE tenuto conto delle sue responsabilità. La relazione deve essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Le due proposte sono state oggetto di tre valutazioni dell'impatto, che hanno individuato costi e benefici delle varie opzioni volte ad affrontare i problemi rilevati.

Per quanto concerne le competenze dell'ABE, vi è il rischio che l'efficacia delle norme proposte sia compromessa dal fatto che, a causa di una disponibilità insufficiente di risorse umane, l'ABE non sia in grado di elaborare norme tecniche vincolanti di elevata qualità nei termini previsti dalla proposta della Commissione.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e di controllo dell'ABE sono descritti al capo III del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Inoltre, come indicato al punto 2.1, ai sensi dell'articolo 81 del presente regolamento, la Commissione sarà chiamata a pubblicare ogni tre anni una relazione sulle esperienze acquisite in relazione all'operato dell'ABE e sulle procedure previste dal regolamento.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

A norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'ABE si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999. L'ABE aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ABE.

Le decisioni di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ABE e presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero 1° Competitività per la crescita e l'occupazione	SD/SND ⁽⁵⁾	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[...]	12.04.02.01 Autorità bancaria europea – Contributo ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)	SD	Si	No	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[...]	[XX.YY.YY.YY] [...]	[...]	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

⁵ SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 1A	Competitività per la crescita e l'occupazione
---	--------------	---

DG: MARKT			Anno 2013 ⁸	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE
• Stanziamenti operativi						
12.04.02.01	Impegni	(1)	0,690	0,590	0,590	1,870
	Pagamenti	(2)	0,690	0,590	0,590	1,870
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁹						
Numero della linea di bilancio		(3)				
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT	Impegni	=1+1a +3	0,690	0,590	0,590	1,870
	Pagamenti	=2+2a +3	0,690	0,590	0,590	1,870

⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,690	0,590	0,590	1,870
	Pagamenti	(5)	0,690	0,590	0,590	1,870
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)				
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,690	0,590	0,590	1,870
	Pagamenti	=5+ 6	0,690	0,590	0,590	1,870

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)				
	Pagamenti	(5)				
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)				
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6				
	Pagamenti	=5+ 6				

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013 ¹⁰	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,690	0,590	0,590	1,870
	Pagamenti	0,690	0,590	0,590	1,870

¹⁰ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Il principale risultato che l'ABE dovrebbe produrre impiegando le risorse necessarie è dato dall'elaborazione delle norme tecniche vincolanti. Le proposte prevedono che l'ABE sviluppi 55 norme tecniche vincolanti, di cui il 60% entro il 2013. Tuttavia, a causa della natura dell'iniziativa la tabella in appresso non può essere compilata in quanto non è possibile attribuire delle norme tecniche vincolanti a un solo obiettivo specifico, poiché, in linea di massima, una norma tecnica vincolante contribuisce simultaneamente alla realizzazione di diversi obiettivi specifici. Ad esempio, una norma tecnica vincolante sull'applicazione coerente delle deduzioni dai fondi propri contribuirebbe i) a migliorare la gestione del rischio delle banche; ii) ad eliminare le possibilità di arbitraggio regolamentare; iii) a garantire maggiore chiarezza giuridica; iv) ad assicurare maggiormente parità di trattamento e v) a rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	Tipo di risultato ¹¹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numer o totale di risultat i	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹²																				
- Risultato																				
- Risultato																				

¹¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

¹² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE																		

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa: nessuna incidenza

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5¹⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

¹³ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

¹⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ¹⁵							
XX 01 02 01 (CA, INT e SNE della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa ¹⁶	- in sede ¹⁷						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹⁵ CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = Intérimaires; JED = Giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

¹⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

¹⁷ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☐ La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- ☒ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della rubrica rilevante del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nuova iniziativa della Commissione

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale¹⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	60% del fabbisogno totale finanziato dagli Stati membri tramite l'ABE			
TOTALE stanziamenti cofinanziati	1,035	0,885	0,885	2,805

¹⁸

Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	delle entrate: Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁹					
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
Articolo.....							

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

¹⁹

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Allegato alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, nonché per la proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Metodologia applicata e principali ipotesi di base

I costi relativi alle attività a carico dell'ABE derivanti dalle due proposte sono stati stimati in termini di spese di personale (titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta nel progetto di bilancio per il 2012 che l'ABE ha presentato alla Commissione.

Entrambe le proposte della Commissione prevedono che l'ABE elabori approssimativamente 55 nuove norme tecniche vincolanti che garantiscano che le disposizioni con un elevato livello di tecnicità siano applicate in maniera coerente in tutta l'UE²⁰. Nelle proposte si richiede all'ABE di fornire il 60% delle nuove norme tecniche vincolanti nel 2013. Per conseguire questo obiettivo, è necessario aumentare il personale già a partire dal 2013. Per quanto riguarda la natura delle posizioni, l'efficace e tempestiva consegna delle nuove norme tecniche vincolanti richiederà, in particolare, l'impiego di nuovi funzionari, tra cui responsabili di policy, giuristi e addetti all'elaborazione delle valutazioni dell'impatto.

Sulla base delle stime dei servizi della Commissione e dell'ABE, sono state formulate le seguenti ipotesi volte a valutare l'impatto sul numero di ETP necessario per sviluppare le norme tecniche vincolanti relative alle due proposte:

- un funzionario responsabile di policy redige due norme tecniche vincolanti di complessità media all'anno; di conseguenza per il 2013 sono necessari 17 funzionari responsabili di policy;
- un funzionario incaricato di elaborare le valutazioni dell'impatto è in grado di occuparsi di otto norme tecniche vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono necessari quattro funzionari per elaborare le valutazioni d'impatto;
- un funzionario giurista è in grado di seguire la redazione di cinque norme tecniche vincolanti; di conseguenza per il 2013 sono necessari sette funzionari;
- due ulteriori equivalenti a tempo pieno con funzioni di sostegno sono necessari per affiancare le succitate posizioni nell'espletamento dei loro compiti quotidiani.

²⁰ Poiché l'ABE è un organo con personale altamente specializzato, è stata autorizzata ad elaborare norme tecniche vincolanti a fronte dell'esigenza di introdurre uno strumento efficace per stabilire norme tecniche armonizzate nella legislazione bancaria dell'UE in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. A tale fine l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione negli ambiti definiti dal diritto dell'UE che non prevedono scelte di natura politica e che sono in seguito approvati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Prima di presentare progetti di norme tecniche vincolanti alla Commissione, l'ABE è chiamata a svolgere un lavoro preparatorio approfondito, che comprende una consultazione delle parti interessate con le opportune possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, ma anche l'elaborazione di valutazioni dell'impatto delle normative, la redazione dell'atto giuridico e lo svolgimento di altre attività.

Pertanto, il completamento delle norme tecniche vincolanti previste per il 2013 richiede 30 ETP. Secondo l' ABE, a fine 2011, 14 esperti si occuperanno di norme tecniche vincolanti. In previsione dell'aumento della mole di lavoro richiesta dalle norme tecniche vincolanti, nel progetto di bilancio presentato alla Commissione, l'ABE ha già richiesto ulteriori 22 ETP, di cui 7 destinati all'elaborazione delle norme tecniche vincolanti²¹. Il progetto di bilancio per il 2012 dell'ABE non contiene una richiesta per i restanti 9 ETP, perché non era ancora chiaro quale fosse il numero di norme tecniche vincolanti necessario in relazione alle due proposte. Queste posizioni saranno tuttavia incluse nelle future richieste di bilancio annuale dell'ABE.

Altre ipotesi:

- in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio 2012, si stima che gli ulteriori nove ETP necessari siano costituiti da sette agenti temporanei (79%), un esperto nazionale distaccato (14%) e un agente contrattuale (7%);
- i costi salariali annui medi per le diverse categorie di personale sono basati sugli orientamenti della DG BUDG;
- il coefficiente di ponderazione salariale per Londra è pari a 1,344;
- i costi di formazione stimati ammontano a 1 000 euro per ETP all'anno;
- i costi di missione ipotizzati sono di 9 700 euro, stabiliti in base ai costi medi di missione per ETP del progetto di bilancio 2012;
- la stima dei costi legati all'assunzione (spese di viaggio, hotel, esami medici, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) ammonta a 27 700 euro, cifra basata sul costo di assunzione per posizione indicato nel progetto di bilancio 2012.

Si è ritenuto che il carico di lavoro che è alla base del summenzionato aumento di ETP si protrarrà anche dal 2014 in poi e che consisterà nelle modifiche da apportare alle norme già redatte e in parte nella preparazione del restante 40% di norme previste dalle due proposte legislative e da future proposte legislative nel settore della regolamentazione bancaria.

Il metodo adottato per il calcolo dell'aumento dei fondi richiesti per i tre anni a venire è illustrato in maniera più dettagliata nella tabella sottostante. Il calcolo rispecchia il fatto che il bilancio dell'Unione finanzia il 40% di tali costi.

²¹ Altre risorse umane richieste dall'ABE nel progetto di bilancio per il 2012 sono collegate al previsto aumento del carico di lavoro per i suoi dipartimenti responsabili della sorveglianza e dell'operatività. La richiesta di aumento delle risorse umane è subordinata all'effettiva prova del loro utilizzo che si manifesterà nel corso del primo anno di funzionamento dell'ABE, ed è volta a garantire uno svolgimento efficace dei compiti da parte dell'ABE in tema di violazione delle normative, partecipazione a collegi di vigilanza, interessi dei consumatori, dimensione internazionale e altri aspetti.

Tipo di costo	Calcolo	Importo (in migliaia di euro)			
		2013	2014	2015	Totale
Titolo 1: Spese di personale					
<i>11 Stipendi e indennità</i>					
- per agenti temporanei	=7*127*1,344	1,195	1,195	1,195	3,584
- per esperti nazionali distaccati	=1*73*1,344	98	98	98	294
- per agenti contrattuali	=1*64*1,344	86	86	86	258
<i>12 Spese legate all'assunzione</i>	=9*27,7	249			249
<i>13 Spese di missione</i>	=9*9,7	87	87	87	262
<i>15 Formazione</i>	=9*1	9	9	9	27
Totale titolo 1: Spese di personale		1,725	1,475	1,475	4,675
Coperte dal contributo dell'UE (40%)		690	590	590	1,870
Coperte dal contributo degli Stati membri (60%)		1,035	885	885	2,805

La tabella seguente riporta la tabella dell'organico proposta per le sette posizioni di agente temporaneo:

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei
AD 16	
AD 15	
AD 14	
AD 13	
AD 12	
AD 11	
AD 10	
AD 9	2
AD 8	3
AD 7	2
AD 6	
AD 5	
Totale AD	7